dossier

XIX Legislatura

09 novembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2027

Profili di interesse della VIII Commissione Ambiente

A.C. 3174-*bis*

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Ambiente
Tel. 066760-9253 st_ambiente@camera.it - @CD_ambiente

Progetti di legge n. 689/0/VIII

AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un'analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza o interesse di ciascuna Commissione.
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.

I N D I C E

SEZIONE PRIMA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA PRIMA SEZIONE 7

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI INTERESSE DELLA VIII COMMISSIONE

- Articolo 2 *(Fondo di garanzia per la prima casa)* 9
- Articolo 4, comma 1 *(Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici)* 15
- Articolo 38, commi 8 e 9 *(Fondo per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali)* 23
- Articolo 40 *(Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)* 25
- Articolo 68, comma 1 *(Incentivi per le funzioni tecniche)* 28
- Articolo 84 *(Piano sociale per il clima)* 31
- Articolo 113, comma 1 *(Proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto per le esigenze della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009)* 35
- Articolo 113, comma 2 *(Contributo straordinario al Comune dell'Aquila per le esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma 2009)* 37
- Articolo 113, comma 3 *(Contributi straordinari ai comuni del cratere sismico 2009 diversi da L'Aquila e all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere)* 39
- Articolo 113, comma 4 *(Interventi di parte corrente per la viabilità alternativa nei territori colpiti dal sisma 2009)* 41
- Articolo 113, comma 5 *(Proroga della disciplina speciale per il conferimento di incarichi dirigenziali nei comuni compresi nei territori dei crateri sismici del 2009 e del 2016 impegnati negli interventi PNRR e PNC)* 43
- Articolo 113, comma 6 *(Finanziamento per il triennio 2027-2029 delle misure per il sisma 2016 a valere sul Fondo per la ricostruzione)* 45
- Articolo 113, comma 7 *(Proroga in deroga dei contratti a tempo determinato del personale negli enti impegnati nella ricostruzione in relazione al sisma 2016)* 51
- Articolo 113, commi 12 e 13 *(Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi*

sismici del 2016-2017 in Italia centrale) 54

- Articolo 113, comma 15 *(Supporto tecnico al Commissario straordinario per gli interventi del Piano complementare nelle aree dei sismi 2009 e 2016)* 56
- Articolo 113, comma 16 *(Contributo per la ricostruzione privata degli immobili diversi dall'abitazione principale nei comuni esterni al cratere del sisma 2016)* 58
- Articolo 113, commi 18-20 *(Disposizioni per i territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023)* 61
- Articolo 113, commi 21-24 *(Disposizioni per i territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022)* 66
- Articolo 113, comma 25 *(Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'area Etnea)* 69
- Articolo 113, comma 26 *(Contratti di lavoro del personale dei comuni della città metropolitana di Catania interessati dagli eventi sismici del 2018)* 71
- Articolo 113, comma 27 *(Autorizzazione di spesa per gli eventi alluvionali del 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana e del 2024 in Emilia-Romagna)* 72
- Articolo 113, comma 28 *(Interventi di ricostruzione privata assimilabili al restauro nei comuni del cratere sismico 2009)* 74
- Articolo 113, comma 29 *(Soggetti attuatori degli interventi sulle chiese e sugli edifici di culto danneggiati dal sisma 2009)* 76
- Articolo 114 *(Piattaforma di gestione e monitoraggio delle ricostruzioni post-calamità)* 79
- Articolo 116 *(Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)* 80
- Articolo 117 *(Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* 81
- Articolo 118 *(Fondo per le emergenze nazionali)* 82

SEZIONE SECONDA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE 85

- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *(Tabella n. 9) - Parti di competenza* 89
- Ministero delle infrastrutture e trasporti *(Tabella n. 10) - Parti di competenza* 94

- Ministero dell'economia e delle finanze *(Tabella n. 2) - Parti di competenza* 101

Sezione prima

La disciplina contabile della prima sezione

Il disegno di legge di bilancio è costituito da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La **seconda sezione** è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione **non deve contenere** norme di **delega**, di carattere **ordinamentale** o **organizzatorio**, né interventi di natura **localistica** o **microsettoriale** ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI INTERESSE DELLA VIII COMMISSIONE

Articolo 2
(Fondo di garanzia per la prima casa)

L'**articolo 2** interviene sulla **disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa**, prorogando al **31 dicembre 2029** (dal 31 dicembre 2027) la possibilità di usufruire della **garanzia massima dell'80 per cento**, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui per i soggetti aventi titolo all'accesso alla garanzia, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Viene inoltre **prorogata** alla medesima data l'applicazione delle **norme di favore che consentono, in via temporanea, l'accesso alle garanzie del Fondo in favore delle famiglie numerose**. Viene infine disposto il **rifinanziamento** del medesimo **Fondo.**

L'**articolo 2** prevede **maggiori spese pari a 200 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029.**

In dettaglio **il comma 1**, **proroga al 31 dicembre 2029** la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che **eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa** (istituito dall'articolo 1, comma 48, lettera *c*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147) **dal 50 fino all'80** per cento della quota capitale le categorie destinatarie dell'intervento (prioritarie fino al 31 dicembre 2024), qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori prevista dall'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Tale possibilità originariamente prevista fino al 30 giugno 2022 è stata più volte prorogata in particolare: al 31 marzo 2023 dall'articolo 1, comma 74, lettera b), della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), quindi al 30 giugno 2023 dall'articolo 3, comma 10-bis, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 e al 30 settembre 2023 dall'articolo 4-sexies, comma 1, del decreto-legge n.51 del 2023. Tale termine è stato differito al 31

dicembre 2023 dall'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, successivamente al 31 dicembre 2024 dall' articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), e **quindi al 31 dicembre 2027** dall'articolo 1, commi 112-116, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

Il **comma 2** stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), **si applicano sino al 31 dicembre 2029**.

In sintesi, si tratta delle norme contenute nella legge di bilancio per il 2024 che:

- prevedono l'inclusione, tra le categorie prioritarie (ora esclusive destinatarie degli interventi del Fondo, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 su cui si veda il *box infra*) di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali;
- dettano, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l'altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell'accantonamento di un coefficiente di rischio;
- prevedono ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.

Si ricorda che i **sopracitati commi da 9 a 13** prevedono che, per l'**anno 2024,** siano inserite tra le categorie prioritarie i **nuclei familiari** che:

- -includono **tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui**;
- -includono **quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;**
- -includono **cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50.000 euro annui**.

In caso di domande di finanziamento con limite di finanziabilità (quando il rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile è superiore all'80%), per le suddette famiglie numerose la **misura massima della garanzia concedibile** dal Fondo di garanzia per la prima casa è fissata:

a) all'**80% della quota capitale** (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con tre figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
b) all'**85% della quota capitale** (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con 4 figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
c) al **90% della quota capitale** (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con 4 figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui.

Sempre in relazione alle domande presentate dalle famiglie numerose in oggetto, si prevede che sia accantonato un coefficiente di rischio non inferiore:

- all'8,5 per cento dell'importo garantito dal finanziamento stesso per le famiglie di cui alla lettera *a*);
- al 9 per cento per le famiglie di cui alla lettera *b*);
- al 10 per cento per quelle di cui alla lettera *c*).

Ai finanziamenti in esame si applica quanto previsto dall' articolo 35-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito dalla legge n. 269 del 2022, che dispone che , l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione in sede di richiesta della garanzia. Si prevede, infine, che la garanzia del Fondo rimane operativa anche nell'ipotesi di **surroga del mutuo originario**, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque **non abbiano impatti negativi** sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Il **comma 3** incrementa la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa -di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147-, **di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.**

• ***La disciplina del Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa e gli interventi nella XIX legislatura***

Nel corso della **XIX legislatura** sono stati emanati provvedimenti volti a prorogare diverse **misure di sostegno per l'acquisto della prima casa di abitazione,** rifinanziando il **Fondo di garanzia per la prima casa** (c.d. Fondo prima casa), istituito con l'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013) e modificando **la platea dei soggetti ammessi ai benefici del citato Fondo.**

Il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa

Si ricorda che l'art. 1, comma 48, lett.c) della legge 147 del 2013, contiene la disciplina relativa alla garanzia riconosciuta del **Fondo di garanzia per la prima casa.**

Essa è concessa **nella misura massima del 50 per cento della quota capitale**, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale**, da adibire ad abitazione principale del mutuatario** da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo.

La **regolamentazione del Fondo** è contenuta nel decreto interministeriale del 31 luglio 2014 - emesso dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con ii Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con ii Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ha definito i termini e le modalità di intervento del Fondo e **ne ha affidato a Consap la gestione**, prevedendo l'emanazione da parte del Dipartimento del Tesoro **di un apposito Disciplinare per la regolamentazione degli adempimenti**, sottoscritto in data 15 ottobre 2014. In data 8 ottobre 2014 è stato stipulati il Protocollo d'intesa tra ii Dipartimento del Tesoro e I' Associazione bancaria italiana (ABI) per la disciplina delle modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo.

Si ricorda che con riferimento **all'utilizzo del citato Fondo**, Consap presenta annualmente alle Camere un'apposita relazione (qui il link alle relazioni presentate nel corso della XIX legislatura e l'ultima riferibile all' anno 2025).

I beneficiari degli interventi del Fondo

La legge di bilancio 2025 ha indicato che i soggetti beneficiari delle misure del Fondo sono **esclusivamente** (e non più prioritariamente):

1) giovani coppie;

2) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

3) conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,

4) giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

La legge di bilancio 2024 ha previsto per l'anno 2024 (**prorogato fino al 31 dicembre 2027** dalla legge di bilancio 2025 e al 31 dicembre 2029 dalla legge di bilancio vigente) l'applicazione del beneficio ai **nuclei familiari** che:

- -includono **tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui**;
- -includono **quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;**
- -includono **cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50.000 euro annui**.

Contestualmente il limite massimo della garanzia è stato elevato all'85% dell'importo della garanzia per i nuclei familiari con quattro figli di età minore di 21 anni al 90% dell'importo della garanzia per i nuclei familiari con 5 o più figli minori di 21 anni.

Il decreto-legge n. 66 del 2026 (art. 4-*bis*) ha aggiunto tra le categorie esclusivamente ammesse all'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa: **le persone con disabilità permanente e il componente di un nucleo familiare in cui conviva da almeno 2 anni un familiare, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente**. Per tali soggetti la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura del 50 per cento della quota capitale che resta ancora dovuto sui finanziamenti erogati ovvero nella misura dell'80 per cento della quota capitale nel caso in cui i soggetti richiedenti abbiano un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

L'innalzamento della garanzia prevista dall'articolo 64, comma 3 del decreto-legge n. 73 del 2021

Ferma l'ipotesi di accesso alla garanzia al 50%, è **stata prevista**, dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, **la possibilità di richiedere l'innalzamento della garanzia all'80%** per i soggetti destinatari in via permanente della misura, con ISEE non superiore a 40 mila euro annui che richiedono un mutuo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale possibilità originariamente prevista fino al 30 giugno 2022 è stata più volte prorogata, **da ultimo fino al 31 dicembre 2027**, dalla legge di bilancio 2025 (**ed è oggetto di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2029 da parte della presente disposizione**).

Le successive proroghe sono state: al 31 marzo 2023 dall'articolo 1, comma 74, lettera b), della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), quindi al 30 giugno 2023 dall'articolo 3, comma 10- bis, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 e al 30 settembre 2023 dall'articolo 4- sexies, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023. Tale termine è stato differito al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, successivamente al 31 dicembre 2024 dall' articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), e fino al 31 dicembre 2027 dall'articolo 1, commi 112-116, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

Con riferimento a tale beneficio, la legge di bilancio 2025 ha precisato che sussistono:

- la **possibilità di riconoscere l'accesso a tale regime anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM)** pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore (prevista

originariamente per i contratti di mutui conclusi dal 2022 al 31 dicembre 2024).

- la **permanenza dell'operatività della garanzia del Fond**o, prevista dalla legge di bilancio 2024, **anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa**, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

I rifinanziamenti del Fondo

Nel corso della XIX legislatura il Fondo di garanzia per la prima casa è stato rifinanziato, con l'assegnazione di 430 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 1, comma 75 della legge n. 197 del 2022), di 282 milioni per l'anno 2024 (articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2024), di 105,6 milioni di euro per l'anno 2025 (articolo 2, decreto-legge n. 156 del 2025, per 75,6 milioni di euro e articolo 6-ter del decreto-legge n. 95 del 2025 per 30 milioni di euro), di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (articolo 1, comma 114 della legge di bilancio 2025), di ulteriori 6 milioni di euro per il 2026 e 8 milioni di euro per il 2027 (decreto-legge n. 66 del 2026, art. 4-bis).

Articolo 4, comma 1
(Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici)

L'**articolo 4 ricolloca** le disposizioni provvisorie relative ai bonus fiscali (sismabonus, ecobonus, bonus casa) aggiornandone il contenuto e **prorogando per l'anno 2027 la detrazione maggiorata al 36 per cento** (rispetto al 30 per cento, della disciplina a regime) **e al 50 per cento per gli interventi sulla prima casa** (rispetto al 36 per cento della disciplina a regime), **introducendo anche alcune modifiche di coordinamento rispetto alle norme attualmente vigenti** (che vengono contestualmente abrogate). **Viene altresì inserita** nel medesimo articolo concernente il bonus ristrutturazioni **la disposizione concernente il cosiddetto "bonus mobili"**, calcolato nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e su un ammontare complessivo non superiore a euro 5.000, **che viene prorogato anche nell'anno 2027**.

La relazione tecnica stima **gli effetti finanziari della proroga per il 2027** delle **aliquote di detrazione maggiorate per gli interventi edilizi** e **del bonus mobili,** prevedendo **maggiori entrate per 14 milioni di euro nel 2027** (in ragione del fatto che le maggiori entrate IVA risultano superiori alle minori entrate IRPEF), **minori entrate per 614,8 milioni di euro nel 2028** e **per 946,2 milioni di euro nel 2029.** Tra il 2030 e il 2037 si prevedono minori entrate per ciascun anno pari a 717,6 milioni di euro mentre per il 2038 si prevedono minori entrate per 538,1 milioni di euro.

In dettaglio **il comma 4, lettera a**) **abroga l'articolo 371** (Misure temporanee sulla detrazione per l'adozione di misure antisismiche, cosiddetto sismabonus), **l'articolo 372** (Misure temporanee sulla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, cosiddetto ecobonus) e l'**articolo 373** (Misure temporanee sulla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, cosiddetto bonus casa) del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026.

Il contenuto delle disposizioni abrogate **è sostituito dalle previsioni** introdotte dalla **lettera b) del medesimo comma 4** che introduce nel Titolo I della parte IV, del citato Testo unico **un nuovo Capo 01, rubricato** "disposizioni transitorie ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche", composto di tre articoli che disciplinano rispettivamente il sismabonus (articolo 360-*bis*), l'ecobonus (articolo 360-*ter*) e il bonus

ristrutturazioni (articolo 360-*quater*, comma 1). Nell'articolo 360-*quater* viene inoltre introdotta, al comma 2, la disciplina del cosiddetto "bonus mobili".

Passando all'analisi del merito delle disposizioni introdotte, **sotto il profilo sostanziale i tre nuovi articoli prorogano all'anno 2027** il regime **di maggior favore,** previsto fino al 31 dicembre 2026 dalla legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 22)**, la detrazione maggiorata al 36 per cento** (rispetto al 30 per cento, della disciplina a regime) **e al 50 per cento per gli interventi sulla prima casa** (rispetto al 36 per cento della disciplina a regime) **nonché il cosiddetto bonus mobili** (riconosciuto ai contribuenti che fruiscono del bonus ristrutturazioni, per il 50 per cento delle spese sostenute e su un ammontare complessivo non superiore a euro 5.000). Con riferimento al cosiddetto ecobonus, sono inoltre soppressi **i riferimenti contenuti nella disciplina vigente a limiti ulteriori rispetto a quello complessivo di 96 mila euro** per unità immobiliare (nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, per l'ecobous il valore è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio mentre per il sismabonus il valore è pari a 96 mila euro, sempre moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio).

Non viene quindi ad esempio riportato il limite di rimborsabilità di 36 mila euro delle spese per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**.

Non sono introdotte ulteriori modifiche né alla disciplina soggettiva, né a quella procedurale o oggettiva riguardante i regimi sopra indicati, per una sintetica descrizione dei quali si rinvia al *box* in calce.

Sotto **il profilo formale, rispetto alle norme contenute nei tre articoli abrogati:**

- **non vengono riportate le disposizioni volte a disciplinare il regime di tali incentivi precedentemente al 2027** (restando per essi applicabile la disciplina applicabile *pro tempore*);
- **vengono aggiornati i riferimenti normativi** (ad esempio si sostituisce il riferimento all'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con quello all'allegato A, numero 2), lettera a), tabella 3, annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 marzo 2008, n. 66).
- **vengono effettuati gli interventi di coordinamento formale**, necessari ad una migliore lettura delle disposizioni vigenti (a titolo esemplificativo

al comma 2 dell'articolo 360-*ter* sono riportati in un elenco unitario - lettere da a) a l) gli interventi per i quali è riconosciuta la detrazione).

La **lettera c)** dispone infine:

- **l'abrogazione della lettera *iiiiii)*, del comma 1, dell'articolo 376** del decreto legislativo n. 117 del 2026 che abrogava l'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 che dispone che per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (ossia dal 29 maggio 2024) in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 (superbonus) e 119-ter (detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge n. 63 del 2013 (sismabonus) la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
- l'inserimento, alla lettera *qqq)* **del comma 1, dell'articolo 376** del decreto legislativo n. 117 del 2026 anche del comma 24, lettera c) dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge n.244 del 2007) che faceva riferimento ad una disciplina abrogata dal medesimo Testo unico.

,

• ***Le detrazioni fiscali per interventi edilizi: sismabonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili***

Si riporta di seguito una breve ricostruzione dei regimi fiscali la cui disciplina viene ricollocata nell'ambito del Testo Unico delle imposte sui redditi, con particolare riferimento agli interventi rientranti nelle relative agevolazioni e ai limiti previsti per i medesimi.

Sismabonus (articolo 360-bis)

Il Sismabonus, introdotto dall'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge n. 63 del 2013, ed ora disciplinato dal nuovo articolo 360-*bis* del decreto legislativo n. 117 del 2026 comprende i seguenti interventi:

- adozione di **misure antisismiche** con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. L'agevolazione fiscale può essere usufruita per

interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive. Gli interventi devono essere realizzati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e a partire dal 2017 anche nella zona 3. L'Agenzia delle entrate avverte che anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017). La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera.

- interventi da cui deriva una **riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.**
- interventi da cui deriva una **riduzione del rischio sismico** che determina il passaggio ad **una o a due classi di rischio inferiore, realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.** L'Agenzia delle entrate ricorda che la fruizione di tale detrazione è **alternativa** a quella prevista per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
- Interventi antisismici realizzati mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici**, se dalla realizzazione degli interventi **deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una o due classi di rischio inferiore**. Tali interventi, come precisato dall'Agenzia delle entrate, consistono nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive e sono ammessi alle maggiori detrazioni previste per gli interventi antisismici qualora concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione e se rispettano tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa (articolo 16 del decreto legge n. 63/2013). Per avere la detrazione è necessario, pertanto, che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che l'opera consista in un **intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione** (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018).

La detrazione spetta, per il 2027, entro il limite di 96.000 per unità immobiliare per tutte le tipologie di interventi agevolati, nella misura fissa del 36 per cento delle spese innalzata al 50 per cento nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, di euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Ecobonus (articolo 360-ter)

Gli interventi ricompresi nell'Ecobonus, diversi da quelli di riqualificazione energetica indicati al comma 1, sono descritti, in termini meglio coordinati, nelle

lettere da a) a l) del comma 2, del nuovo articolo 360-*ter*. Si tratta in particolare delle seguenti spese:

a) spese per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, nell'allegato B, numero 2), tabella 2, annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 marzo 2008, n. 66;

b) spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;

c) spese per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013; interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Sono in ogni caso escluse dalla detrazione le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili;

d) spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

e) spese per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, riportati nell'allegato B, numero 2), tabella 2, annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 marzo 2008, n. 66;

f) spese per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311;

g) spese per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che producano un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 settembre 2011, n. 218, pari almeno al 20 per cento;

h) spese per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

i) spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 luglio 2015, n. 162;

l) spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, che consentano di verificare i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, di verificare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e di effettuare l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione, per l'anno 2027 spetta entro il limite di 96.000 per unità immobiliare per tutte le tipologie di interventi agevolati, nella misura fissa del 36 per cento delle spese innalzata al 50 per cento nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, di euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Bonus casa (articolo 360-quater)

Il cosiddetto Bonus Casa disciplinato dall'articolo 360-*quater*, ha ad oggetto gli interventi indicato dall'articolo 17 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 escludendo espressamente le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Si tratta di:

- quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (comuni o singole unità immobiliari);

L'Agenzia delle entrate fornisce alcuni esempi di interventi di **manutenzione ordinaria** a cui è riferibile la sopra citata lettera *a*): le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei *garage*.

- quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

- quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);
- quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell'agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%;
- quelli di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L'agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l'installazione del corrimano;
- quelli relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per "atti illeciti" si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell'agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza;
- quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.

Anche con riferimento a tale beneficio la detrazione spettante per il 2027 è pari al 36 per cento delle spese fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione spettante per l'anno 2027 è elevata al 50 per cento delle spese nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un

diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Articolo 38, commi 8 e 9
(Fondo per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali)

Il **comma 8** dell'articolo 38 destina le maggiori entrate derivanti dai corrispettivi delle targhe personalizzate a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), destinato ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.
Il **comma 9** demanda a un apposito decreto interministeriale, adottato dal MIT di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), la definizione delle modalità per addivenire al riparto e all'erogazione delle risorse del fondo in questione.

Non sono ascritti effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

Il **comma 8** dell'articolo 38 destina le maggiori entrate derivanti dal comma 5 dello stesso articolo (vale a dire quelle derivanti dai corrispettivi delle targhe personalizzate), al netto di quelle previste dal terzo periodo del medesimo comma (corrispondenti al costo di produzione destinato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e alla restante quota a titolo di maggiorazione destinata al MIT), a un apposito **fondo** da istituire nello stato di previsione del MIT, **destinato ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti** per la realizzazione di **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali**.

Il **comma 9** demanda a un apposito **decreto interministeriale,** adottato dal MIT di concerto con il MEF, la definizione delle **modalità per addivenire al riparto e all'erogazione delle risorse** del fondo in questione.

Nel dettaglio, il comma in esame prevede che il citato decreto definisce:

a) i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti;

b) l'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti, prevedendo differenti tipologie di affidamento in base all'importo del contratto (p.es. è previsto l'affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro oppure la

procedura negoziata senza bando per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione, ecc.).

c) i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui alla lettera a), ivi compresa l'identificazione del codice unico di progetto (CUP);

L'art. 11 della legge n. 3/2003 ha stabilito che ogni nuovo progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori devono richiedere in via telematica secondo la procedura definita dal CIPESS.

Come evidenziato nel Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto (allegato alla delibera CIPESS n. 17/2026), il CUP consente "di identificare in modo univoco ogni progetto di investimento pubblico: rappresenta la chiave di accesso che permette di catalogare, gestire e monitorare gli interventi finanziati con risorse pubbliche, anche grazie all'interoperabilità tra le diverse banche dati delle Amministrazioni pubbliche". Lo stesso rapporto sottolinea che il CUP è obbligatorio "per qualsiasi iniziativa che comporti una 'spesa per lo sviluppo', indipendentemente: dall'importo del progetto; dalla fonte del finanziamento pubblico; dalla tipologia di spesa (in conto capitale o corrente). La normativa ha rafforzato il ruolo del CUP come elemento essenziale degli atti amministrativi: i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (introdotti dall'art. 41 del D.L. 76/2020, *n.d.r.*), stabiliscono che gli atti di finanziamento e/o autorizzazione di investimenti pubblici sono nulli in caso di assenza dei CUP".

d) le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.

Articolo 40
(Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

L'**articolo 40 differisce** l'**entrata in vigore** della ***plastic tax*** e della ***sugar tax*** al **1° luglio 2027**.

Come risulta dalla relazione tecnica A.C. 3174, all'**articolo 40, comma 1, lettera *a),*** sono ascrivibili **effetti finanziari negativi** pari a **146,1 milioni di euro** per l'anno **2027** e **22,4 milioni di euro** per l'anno **2029**, nonché **effetti finanziari positivi** pari a **61,6 milioni di euro** per l'anno **2028**.
Con riferimento all'**articolo 40, comma 1, lettera *b),*** sono ascrivibili **effetti finanziari negativi** pari a **170,1 milioni di euro** per l'anno **2027** e **26,2 milioni di euro** per l'anno **2029**, nonché **effetti finanziari positivi** pari a **60,2 milioni di euro** per l'anno **2028**.

L'**articolo 40, comma 1,** interviene sulla **decorrenza dell'efficacia** di due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020:

- l'**imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego** (MACSI), comunemente detta *plastic tax*;
- l'**imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate**, comunemente detta *sugar tax*.

In particolare, al **comma 1**, **lettera *a)***, l'intervento consiste nel **differimento** dell'**entrata in vigore di sei mesi** della ***plastic tax***, spostandone la decorrenza dal **1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027.**

La decorrenza dell'imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, comma 652, della legge di bilancio 2020 era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale dell'ADM e dell'Agenzia delle entrate sulle modalità di attuazione della misura previsto dall'articolo 1, comma 651, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo. Con la **legge di bilancio 2024** (legge n. 213 del 2023) è stato portato al 1° luglio 2024; con l'articolo 9-*bis*, comma 7, del **decreto-legge n. 39 del 2024**, il termine di decorrenza dell'efficacia dell'imposta è stato posticipato al **1° luglio 2026**. Da ultimo, con la **legge di bilancio 2026** (articolo 1, comma 125, della legge n. 199

del 2025) l'entrata in vigore dell'imposta è stata ulteriormente differita di sei mesi, dal 1° luglio 2026 **al 1° gennaio 2027**.

- ***La disciplina della* plastic tax**

I commi 634-658 della legge **di bilancio 2020** (legge n. 160 del 2019) hanno **istituito** e disciplinato **l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI)** che **hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari**, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

Invece, al **comma 1, lettera *b)***, si stabilisce il **differimento** dell'**entrata in vigore di un anno** della ***sugar tax***, portando il termine dal **1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027**.

Si ricorda che il decreto Rilancio del 2020 aveva disposto un primo rinvio dell'entrata in vigore della *sugar tax* al 1° gennaio 2021. La legge di bilancio 2021 aveva poi posticipato l'entrata in vigore dell'imposta al 1° gennaio 2022. Tale data è stata ulteriormente posticipata al 1° gennaio 2023 dalla legge di bilancio 2022. La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 64, legge n. 197 del 2022) ha posticipato il termine di decorrenza della citata imposta dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024. Tale termine è stato successivamente posticipato al 1° luglio 2024 dalla **legge di bilancio 2024** (articolo 1, comma 44, legge n. 213 del 2023). Infine, la norma è stata oggetto di ulteriori differimenti: al 1° luglio 2025, con l'articolo 9-*bis*, comma 7, del **decreto-legge n. 39 del 2024**, al 1° gennaio 2026 con l'articolo 8 del **decreto-legge n. 95 del 2025** e, da ultimo, **al 1° gennaio 2027** dall'articolo 1, comma 125, della **legge n. 199 del 2025** (legge di bilancio 2026).

- ***La disciplina della* sugar tax**

L'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, nota come ***sugar tax***, è stata **istituita** e disciplinata dalla legge **di bilancio 2020** (articolo 1, commi 661-676, legge n. 160 del 2019). Si tratta di un'imposta che colpisce il **consumo di bevande analcoliche edulcorate** nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e 0,25 euro per kg nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

La disciplina di riferimento ha formato oggetto di **successivi interventi normativi**. In particolare, l'articolo 1, comma 1086, della **legge di bilancio 2021** (legge n. 178 del 2020) è intervenuto per: (i) modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria, (ii) ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e (iii) modificare la disciplina delle sanzioni amministrative. Pertanto, i soggetti passivi dell'imposta sono i seguenti:

(a) il **produttore nazionale** ovvero, se diverso, il **soggetto che provvede al condizionamento** (aggiunta di sostanze dolcificanti). L'imposta è dovuta al momento della cessione delle bevande;

(b) l'**acquirente di bibite edulcorate provenienti da altro Stato UE**. L'imposta è dovuta all'atto del ricevimento;

(c) l'**importatore di bevande dolcificate importate da Paesi extra-UE**. L'imposta è dovuta all'atto dell'importazione.

L'imposta non è dovuta dal produttore italiano che cede i prodotti per il consumo in altri Paesi UE o che li esporta. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli rilascerà a tali soggetti, previa registrazione, un codice identificativo. Si prevede, inoltre, che l'imposta sia accertata e versata sulla base di una **dichiarazione mensile** da trasmettere entro il mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (o acquisti).

Articolo 68, comma 1
(Incentivi per le funzioni tecniche)

L'**articolo 68, comma 1,** reca una norma di interpretazione autentica volta a precisare che le risorse finanziarie destinate dalle amministrazioni agli incentivi per le funzioni tecniche si intendono comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sono fatti salvi gli effetti già prodottisi in favore del personale ed è escluso il recupero, a suo carico, dell'IRAP eventualmente versata dalle amministrazioni.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in esame.

Il **primo periodo** del comma in esame reca una **norma di interpretazione autentica** dell'art. 45, comma 2, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dell'art. 113, comma 2, del previgente codice (D.Lgs. 50/2016), in materia di **incentivi per le funzioni tecniche** (v. *box* seguente).

Viene stabilito che le **risorse finanziarie** destinate dalle amministrazioni agli incentivi in questione si intendono **comprensive**:

- **degli oneri previdenziali e assistenziali** a carico dell'amministrazione;
- e dell'**imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**.

La relazione tecnica giustifica l'introduzione della disposizione in esame "atteso che l'assenza di una previsione normativa espressa ha determinato il consolidarsi di indirizzi interpretativi contrastanti in merito al trattamento dell'IRAP, da cui possono derivare differenti soluzioni applicative".

Il **secondo periodo** reca una **clausola di salvaguardia**, in base alla quale sono fatti salvi gli effetti prodotti in favore del personale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione e **non si procede al recupero**, a carico del medesimo personale, **dell'IRAP eventualmente versata** dalle amministrazioni a valere sui propri bilanci.

• ***La disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche e i recenti pareri sull'inclusione o esclusione dell'IRAP***

Il comma 1 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) pone gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Ai sensi del successivo comma 2 (come modificato dal decreto correttivo di cui al D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), a valere su tali stanziamenti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano alle funzioni in questione, svolte dal proprio personale, nonché alle finalità del comma 5, risorse non superiori al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento.

In base al disposto dei commi 3 e 5-7:

- l'80% delle succitate risorse è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e i loro collaboratori. Viene precisato che gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (comma 3);

- il restante 20% è destinato (secondo quanto previsto dai commi 5-7): all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione; ad attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi; alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; nonché alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

L'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (vale a dire del previgente Codice dei contratti pubblici) recava una disciplina analoga, fondata sulla costituzione di un apposito fondo, che – in base al disposto della disposizione transitoria recata dall'art. 226, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 – continua ad applicarsi alle procedure in corso alla data del 1° luglio 2023 (termine di inizio dell'efficacia delle disposizioni del nuovo Codice).

L'art. 2, comma 1-*bis*, del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, s.m.i., "si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del decreto correttivo di cui al D.Lgs. 209/2024, *n.d.r.*), riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione".

Nessuna delle due disposizioni richiamate dal comma in esame (l'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016) menziona espressamente l'IRAP.

Si ricorda, in proposito, che per le amministrazioni pubbliche si applica l'aliquota dell'8,5% sulle retribuzioni erogate al personale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

In relazione all'**inclusione o esclusione dell'IRAP dagli incentivi** in questione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), nel parere n. 3414/2025, ha affermato che "nell'accantonamento del 2% è prevista la copertura degli incentivi economici e degli oneri previdenziali e assistenziali, esclusa l'IRAP che è da considerarsi come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell'ente. Non casualmente l'art. 5 dell'allegato I.7 vigente, nel disciplinare e strutturare il quadro economico dell'intervento, inserisce alcune voci dell'incentivo di cui all'art. 45 al punto 8), poi le «spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice» al successivo punto 10), riservando infine al punto 18) l'«IVA ed eventuali altre imposte». Pertanto (…) si conferma che le poste a titolo di Irap debbano trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento, nella specifica voce individuata dal legislatore, non potendo rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell'art. 45, non potendo rientrare nella quota dell'80% pena lo spostamento dell'onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge".

Secondo la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia (v. delibera n. 103/2026/PAR, adottata l'11 marzo 2026) "in attuazione del disposto dell'articolo 45, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri IRAP".

Da ultimo, nel parere n. 1208 del 10 luglio 2026 del Consiglio di Stato:

- viene ricordato, nelle premesse, che "il MIT espone, in particolare, che, secondo la prospettazione della RGS, l'IRAP dovrebbe ritenersi inclusa nell'ammontare complessivo delle risorse destinate all'incentivazione del personale per le finalità di cui all'articolo 45 del Codice, laddove secondo il MIT, invece, si riscontrerebbero plurimi indici normativi nel senso che il predetto ammontare dovrebbe essere quantificato al netto dell'IRAP, con la conseguenza che quest'ultima dovrebbe rinvenire specifica copertura nel quadro economico relativo alla singola procedura di affidamento";

- viene ritenuto, in merito all'inclusione o meno dell'IRAP nell'ammontare complessivo delle risorse destinate all'incentivazione del personale, che "plurime ragioni militano nel senso dell'esclusione, con la conseguenza che l'IRAP deve necessariamente trovare copertura nel quadro economico di riferimento della procedura di affidamento".

La disposizione in esame accoglie quindi la prospettazione della Ragioneria generale dello Stato sopra richiamata.

Articolo 84
(Piano sociale per il clima)

L'**articolo 84** contiene disposizioni finanziarie e di carattere organizzativo necessarie rendicontazione e del controllo del Piano sociale per il clima (PSC).

L'**articolo 84** prevede interventi pari a un importo per **l'anno 2027 di 861.441 euro** e per ciascuno degli anni **dal 2028 al 2033 di 912.266 euro.**

Il comma 1 individua nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'amministrazione responsabile del coordinamento, del monitoraggio, della rendicontazione e del controllo del **Piano sociale per il clima (PSC)** e dispone l'istituzione, fino al completamento del Piano e comunque non oltre **il 31 dicembre 2033**, di una Unità di missione di livello dirigenziale generale articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Ai relativi oneri si provvede mediante autorizzazione, per **l'anno 2027** di **861.441 euro** e per ciascuno degli anni dal **2028 al 2033 di 912.266 euro**, quantificati tenendo conto del personale dirigenziale che compone l'Unità di missione - n.1 dirigente di prima fascia e n. 3 dirigenti di seconda fascia.

Come riportato nella relazione tecnica, la disposizione non determina ulteriore fabbisogno di personale considerato che al funzionamento dell'Unità di missione si provvederà utilizzando il personale non dirigenziale già in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che gli incarichi dirigenziali relativi al posto di funzione di livello generale e ai tre posti di funzione di livello non generale indicato nel comma precedente sono conferiti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il **comma 3** attribuisce all'Unità di missione il ruolo di punto di contatto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attuazione del Piano sociale per il clima e disciplina le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo mediante il sistema informatico «ReGiS» ai fini del rispetto degli obblighi di cui all' articolo 21 del regolamento (UE) 2023/955, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e prevenzione di frodi, corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento.

Il **comma 4** prevede che l'Unità di missione sottoscriva la dichiarazione di gestione, corredata della documentazione giustificativa relativa al

conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima, ai fini della successiva presentazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, delle domande di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/955.

Il **comma 5** demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'individuazione della Direzione generale, tra quelle già esistenti, competente per l'attuazione operativa delle misure e per la vigilanza sui soggetti attuatori anche ai fini del conseguimento degli obiettivi del **Piano sociale per il clima**.

Il **comma 6** prevede che l'attuazione delle singole misure, investimenti e azioni del Piano sociale per il clima sia affidata ai soggetti attuatori individuati dal Piano medesimo o selezionati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Il **comma 7** definisce gli obblighi posti a carico dei soggetti attuatori relativamente al rispetto del cronoprogramma, dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima nonché agli adempimenti di rendicontazione nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2023/955.

Il **comma 8** prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa avvalersi di altre amministrazioni od organismi competenti, mediante apposita convenzione, individuandoli eventualmente quali organismi intermedi ai sensi della normativa europea (regolamento (UE) 2021/1060). La disposizione contiene **clausola di invarianza finanziaria** prevedendo che l'esercizio delle relative funzioni avvenga **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

Il **comma 9** dispone che i soggetti attuatori e gli organismi intermedi alimentino il sistema informativo «ReGiS» con i dati di rispettiva competenza riguardanti la realizzazione fisica, finanziaria e procedurale, in attuazione dell'articolo 1, comma 779, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il **comma 10** prevede che, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 7, o di utilizzo irregolare o indebito delle risorse, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica proceda alla revoca, anche parziale, del finanziamento e al recupero delle somme indebitamente erogate, anche mediante compensazione.

Il **comma 11** dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, provveda, sulla base delle richieste presentate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a effettuare i trasferimenti in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli

investimenti del Piano sociale per il clima, o dei soggetti attuatori, a valere sulle risorse del Piano medesimo e del corrispondente cofinanziamento nazionale affluite sul conto corrente di tesoreria denominato «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee», ai sensi dell' articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il **comma 12** prevede che il predetto Ispettorato generale per il PNRR, previa verifica della dichiarazione di gestione e della documentazione giustificativa sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima trasmesse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, predisponga e invii alla Commissione europea le domande di pagamento periodiche ai sensi dell' articolo 20 del regolamento (UE) 2023/955, avvalendosi del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante scambio elettronico dei dati con il **sistema elettronico unionale di scambio dati (SFC)**.

Il **comma 13** prevede che il monitoraggio dell'attuazione del Piano sociale per il clima ai sensi dell' articolo 24 del regolamento (UE) 2023/955 sia assicurato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite dell'Unità di missione di cui al comma 1, in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, mediante il sistema informatico «ReGiS», come previsto dall'articolo 1, comma 779, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il **comma 14** prevede che il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, consenta la rilevazione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale a livello di misura, investimento e azione, nonché la misurazione del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, garantendo l'interoperabilità con i sistemi delle amministrazioni e degli enti a qualunque titolo interessati e l'alimentazione del sistema elettronico unionale di scambio dati (SFC).

Il **comma 15** prevede che le amministrazioni centrali titolari di misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima, i soggetti attuatori e gli organismi intermedi debbano attenersi, in relazione all'alimentazione del sistema informatico «ReGiS», alle istruzioni tecnico-operative emanate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR d'intesa con l'Unità di missione di cui al comma 1.

Si prevede inoltre che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dai commi da 2 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 16** prevede la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di avvalersi

del supporto tecnico di SOGEI S.p.A. per gli interventi di adeguamento del sistema informatico «ReGiS» funzionali agli adempimenti previsti dai commi 3, 9, 12, 13 e 14, mediante la stipula di apposite convenzioni ovvero l'adeguamento dei massimali delle convenzioni già vigenti, qualora al finanziamento delle relative attività concorrano risorse nazionali ed europee.

Il piano sociale per il clima (fonte Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il Piano sociale per il clima, predisposto dall'Italia ai sensi del Regolamento (UE) 2023/955 costituisce il presupposto per l'accesso dell'Italia alle risorse del Fondo sociale per il clima dell'Unione europea e rappresenta il principale strumento nazionale volto a tutelare famiglie e microimprese vulnerabili nell'attuazione del nuovo sistema europeo di scambio delle quote di emissione per gli edifici e il trasporto stradale (ETS2). Con una dotazione complessiva di 9,35 miliardi di euro per il periodo 2027-2032, il Piano costituisce una delle più rilevanti programmazioni finanziate dall'Unione europea nel prossimo ciclo di attuazione delle politiche climatiche.

Le misure previste interessano i settori dell'edilizia, della mobilità sostenibile, del sostegno temporaneo al reddito e del rafforzamento della capacità amministrativa, con l'obiettivo di sostenere famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, assicurando che la transizione energetica si realizzi secondo principi di equità, inclusione e coesione sociale.

La predisposizione del Piano, coordinata dalla Direzione generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con la partecipazione delle altre amministrazioni competenti e degli enti tecnici del sistema energetico nazionale è stata oggetto di negoziazione tecnica informale con i Servizi della Commissione europea.

Articolo 113, comma 1
(Proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto per le esigenze della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009)

L'**articolo 113, comma 1**, proroga, fino all'anno 2027, l'efficacia delle disposizioni (art. 2-*bis*, comma 38, primo e secondo periodo, del D.L. 148/2017) che autorizzano il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato stipulati per la ricostruzione, in deroga ai vincoli vigenti in materia di assunzioni a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di circa 3 milioni di euro per l'anno 2027.

L'**articolo 113, comma 1**, autorizza la spesa complessiva, per l'anno 2027, di euro 3.003.900, di cui euro 1.791.800 per il comune dell'Aquila ed euro 1.212.100 per i comuni del cratere.

Il comma in esame **proroga, fino all'anno 2027,** l'efficacia delle disposizioni (art. 2-*bis*, comma 38, primo e secondo periodo, del D.L. 148/2017) che prevedono la **possibilità, per il comune dell'Aquila e per i comuni del cratere sismico, di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato** stipulati per la ricostruzione, in deroga ai vincoli vigenti in materia di assunzioni a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni. A tal fine è **autorizzata la spesa, per l'anno 2027**, **di euro 3.003.900**, di cui:

- euro 1.791.800 per il comune dell'Aquila;
- euro 1.212.100 per i comuni del cratere.

L'art. 2-*bis*, comma 38, del D.L. 148/2017, ha autorizzato (al primo periodo), per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio

dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

Il secondo periodo del comma 38 ha precisato che alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

L'efficacia delle disposizioni recate dai periodi primo e secondo del comma 38 dell'art. 2-*bis* del D.L. 148/2017 è stata prorogata, per gli anni successivi al 2020, dall'art. 57, comma 9, del D.L. 104/2020 (per l'anno 2021), dall'art. 1, comma 470, della L. 234/2021 (per l'anno 2022), dall'art. 1, comma 773, della L. 197/2022 (fino al 2025) e, da ultimo, fino all'anno 2026, dall'art. 1, comma 559, della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Articolo 113, comma 2
(Contributo straordinario al Comune dell'Aquila per le esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma 2009)

L'**articolo 113, comma 2**, autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016, che assegna al Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate connesse alle esigenze della ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

L'**articolo 113, comma 2**, prevede interventi per un importo pari a **5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029**, per complessivi 15 milioni di euro nel triennio.

L'**articolo 113, comma 2**, **autorizza la spesa** di **5 milioni di euro** annui per **ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029** per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113.

L'articolo 3 del decreto-legge n. 113 del 2016, rubricato «**Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila**», dispone, al comma 1, che, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, sia assegnato in favore del Comune dell'Aquila, per l'anno 2016, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate pari complessivamente a 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste.

Il medesimo comma 1 specifica che il contributo, per quanto concerne le maggiori spese, è destinato alle seguenti finalità: *a)* esigenze dell'Ufficio tecnico; *b)* esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo, ivi compresi gli asili nido; *c)* esigenze connesse alla viabilità; *d)* esigenze per il trasporto pubblico locale; *e)* ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il contributo è destinato al ristoro, per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari.

Il comma 1 è stato successivamente integrato con l'aggiunta di ulteriori periodi che hanno assegnato al Comune dell'Aquila contributi straordinari per le annualità successive: 12 milioni di euro per l'anno 2017; 10 milioni di euro per l'anno 2018 (art. 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2017, n. 205); 10 milioni di euro annui per gli anni 2019 e 2020 (articolo 21, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32); 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Per

il triennio 2023-2025 al Comune dell'Aquila è stato assegnato un contributo straordinario pari complessivamente a 53 milioni di euro (articolo 1, comma 770, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), legge di bilancio 2023).

Per l'anno 2026, l'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), ha autorizzato, per le finalità connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, la spesa di 5 milioni di euro, destinata al Comune dell'Aquila. La disposizione in esame estende, dunque, al triennio 2027-2029 un intervento di importo corrispondente a quello autorizzato per l'anno 2026 dalla legge di bilancio 2026

Si osserva che, diversamente dal contributo originariamente previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016 – posto a valere sulle risorse per la ricostruzione di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 e assegnato con le modalità ivi previste – la disposizione in esame reca un'autonoma autorizzazione di spesa, senza specificare le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse al Comune.

La relazione illustrativa precisa che la nuova autorizzazione di spesa per gli anni 2027-2029 è finalizzata a far fronte ai costi connessi alle stabili modificazioni dell'ordinario assetto amministrativo – contabile.

Articolo 113, comma 3
(Contributi straordinari ai comuni del cratere sismico 2009 diversi da L'Aquila e all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere)

L'**articolo 113, comma 3**, modifica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, al fine di estendere agli anni 2027, 2028 e 2029 il contributo straordinario di 1,5 milioni di euro annui, già previsto per l'anno 2026, in favore degli altri comuni del cratere sismico del 2009, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate connesse alla ricostruzione (lettera a)), nonché di riconoscere, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, nella misura di 500.000 euro annui, il contributo trasferito all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per le spese derivanti dalla soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e per le pratiche relative ai comuni fuori del cratere (lettera b)).

L'**articolo 113, comma 3**, prevede interventi per un importo complessivo pari a **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029**, di cui 1,5 milioni di euro annui per il contributo in favore dei comuni del cratere diversi da L'Aquila (lettera a)) e 500.000 euro annui per il contributo destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (lettera b)).

L'**articolo 113, comma 3**, apporta due modificazioni all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, che disciplina i **contributi destinati agli altri comuni del cratere sismico del 2009**, **diversi da L'Aquila**, per le maggiori spese e le minori entrate connesse alle esigenze della ricostruzione.

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 113 del 2016, nella formulazione originaria, ha destinato agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, un contributo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, comprensivo di una quota di 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013. Il medesimo comma 2 prevede che le risorse siano trasferite al Comune di Fossa, che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica, da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, degli effettivi fabbisogni.

Il comma 2 è stato in seguito più volte integrato, mediante l'aggiunta di ulteriori periodi, al fine di riconoscere contributi per le annualità successive (2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; 1,5 milioni di euro per

l'anno 2020; 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022). I comuni del cratere diversi da L'Aquila sono 56, come risulta dall'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012.

La **lettera *a)*** interviene sul sesto periodo del comma 2, che, nel testo vigente**,** assegna **agli altri comuni del cratere un contributo straordinario** dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, sostituendo le parole «di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026» con le parole «di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029». Per effetto della novella, il contributo è riconosciuto nella misura di **1,5 milioni di euro anche per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029**.

Il contributo per il triennio 2023-2025 in favore dei comuni del cratere diversi da L'Aquila (complessivamente pari a 5,3 milioni di euro) è stato disposto dall'articolo 1, comma 770, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). L'importo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 è stato introdotto dall'articolo 1, comma 562, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

La **lettera *b)*** sostituisce il decimo periodo del medesimo comma 2 – il quale, nel testo vigente, prevede che per l'anno 2026 il contributo di cui all'ottavo periodo sia riconosciuto nella misura di 500.000 euro – stabilendo che **per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029** il **contributo di cui all'ottavo periodo** è riconosciuto nella misura di **500.000 euro annui**.

L'ottavo periodo del comma 2 – introdotto dall'art. 21, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 – destina un contributo di 500.000 euro, trasferito all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'art. 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.

Il citato art. 2-bis, comma 32, del decreto-legge n. 148 del 2017 ha disposto la soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e la riassegnazione del relativo personale, in servizio alla data del 1° luglio 2018, all'Ufficio speciale per i comuni del cratere, prevedendo altresì che quest'ultimo possa, tramite convenzioni con i comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza di questi ultimi. Il decimo periodo, oggetto di sostituzione ad opera della norma in esame, è stato introdotto dall'art. 1, comma 562, lettera *b)*, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026).

Articolo 113, comma 4
(Interventi di parte corrente per la viabilità alternativa nei territori colpiti dal sisma 2009)

L'**articolo 113, comma 4**, autorizza, per l'anno 2027, la spesa di 200.000 euro per interventi di parte corrente destinati alle finalità di cui al comma 123, lettera *a)*, numero 2), della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), ossia al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa. La disposizione estende all'anno 2027 l'autorizzazione di spesa di pari importo già prevista, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, dal comma 124 della medesima legge 213 del 2023.

L'**articolo 113, comma 4**, prevede interventi per un importo pari a **200.000 euro per l'anno 2027**, qualificati dalla disposizione come interventi di parte corrente.

L'**articolo 113, comma 4**, autorizza, **per l'anno 2027**, la spesa di **200.000 euro** per **interventi di parte corrente**, per le finalità di cui al comma 123, lettera *a)*, numero 2)**,** della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

L'articolo 1, comma 123, della legge n. 213 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, demandando a uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione della quota di risorse da destinare: alle finalità di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, relative all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile (lettera *a)*, numero 1)); **al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa (lettera *a)*, numero 2)**); nonché la definizione delle modalità di impiego e della ripartizione delle risorse di cui alla lettera a), numeri 1 e 2 (lettera *b)*). Il successivo comma 124 del medesimo art. 1 ha altresì autorizzato, per le finalità di cui al comma 123, lettera *a)*, numero 2), la spesa di **200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per interventi di parte corrente**. In attuazione del comma 123, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 19 marzo 2024, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 2024), la quota del fondo destinata al sostegno dei comuni del cratere 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa è stata definita in 2

milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con gli articoli 3 e 4 del successivo decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 22 luglio 2025, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2025), tali risorse sono state destinate a interventi localizzati nella città dell'Aquila e nell'ulteriore territorio del cratere – prioritariamente di messa in sicurezza e di prevenzione e mitigazione dei rischi della viabilità alternativa – ed è stato individuato nel Comune dell'Aquila il soggetto attuatore.

La disposizione in esame estende pertanto all'anno 2027 l'autorizzazione di spesa di parte corrente prevista, per il triennio 2024-2026, dal comma 124 dell'art. 1 della legge di bilancio 2024, mentre non interviene sulla dotazione del fondo di cui al comma 123, la cui operatività rimane circoscritta, a legislazione vigente, agli anni 2024, 2025 e 2026.

Articolo 113, comma 5
(Proroga della disciplina speciale per il conferimento di incarichi dirigenziali nei comuni compresi nei territori dei crateri sismici del 2009 e del 2016 impegnati negli interventi PNRR e PNC)

L'**articolo 113, comma 5**, proroga al **31 dicembre 2029** il termine entro il quale i **comuni delle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016** possono ricorrere alla disciplina speciale che eleva dal 30 al **50 per cento** la quota di incarichi dirigenziali a contratto.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in oggetto, in quanto la stessa non incide sul numero degli incarichi dirigenziali ma esclusivamente sulla modalità di conferimento degli stessi.

In particolare, la citata disciplina, prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, consente - fino al 31 dicembre 2026 - agli **enti locali incaricati dell'attuazione** di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del **PNRR** di avvalersi della quota del **50 per cento**, anziché di quella ordinaria del 30 per cento, per gli **incarichi dirigenziali a contratto** di cui all'articolo 110, comma 1, del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000). La proroga al 31 dicembre 2029 è disposta in favore dei soli **comuni situati nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016** incaricati dell'attuazione degli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nonché delle attività di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli investimenti del PNRR e del PNC per le medesime aree[1].

Si ricorda, in proposito, che, ai sensi del comma 1 del succitato articolo 110, lo statuto dell'ente locale può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, tali incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica

[1] Il Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) è stato approvato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 con la finalità di integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. A tale riguardo, l'articolo 8, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 19 del 2024, come modificato dall'articolo 7, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 25 del 2025, ha previsto che per il 2024, il 2025 e il 2026, i requisiti di anzianità di servizio da stabilire nelle predette procedure di selezione pubblica potessero derogare ai criteri stabiliti dal Regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di formazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013. Quest'ultimo stabilisce, ad esempio, che per l'accesso al concorso per dirigente di seconda fascia bandito dalle singole amministrazioni ovvero al corso-concorso selettivo della Scuola nazionale dell'Amministrazione possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

La proroga in esame è volta ad accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in virtù dei numerosi impegni correlati all'attuazione degli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, e a consentire il completamento delle attività di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli investimenti del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) per le aree colpite dal sisma nel 2009 e nel 2016.

Articolo 113, comma 6
(Finanziamento per il triennio 2027-2029 delle misure per il sisma 2016 a valere sul Fondo per la ricostruzione)

Il **comma 6** dell'**articolo 113** individua le risorse per le finalità di nove commi della legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 572, 573, 577, 578, 579, 583, 585, 587 e 588, della legge 199/2025), relativi alla ricostruzione post sisma 2016. Si tratta, tra l'altro, del contributo per il disagio abitativo, del sostegno alla continuità dello smaltimento dei rifiuti urbani (anche a compensazione del minor gettito TARI), del personale e delle convenzioni a supporto della ricostruzione e della sospensione delle rate dei mutui.

Il **comma 6** dell'**articolo 113** prevede interventi per un importo massimo pari a **91 milioni di euro per il 2027, 86,07 milioni di euro per il 2028 e 78,27 milioni di euro per il 2029**, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate alla voce "sisma 2016 centro Italia" dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2026 di riparto del Fondo per la ricostruzione (art. 1, comma 644, della legge 207/2024). Conseguentemente non sono ascritti effetti finanziari al comma in esame.

Nello specifico, il **comma 6** dispone che per le finalità di cui all'articolo 1, commi 572, 573, 577, 578, 579, 583, 585, 587, 588, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si provvede nei limiti complessivi di 91 milioni di euro per l'anno 2027, di 86,07 milioni per l'anno 2028 e di 78,27 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate, per gli anni 2027, 2028 e 2029 alla voce «sisma 2016 centro Italia» dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026.

Si ricorda che il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2026 reca la ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per gli anni 2027, 2028 e 2029. La tabella A assegna al "sisma 2016 centro Italia" 270 milioni per il 2027, 385,07 milioni per il 2028 e 497,27 milioni per il 2029, di cui di parte corrente rispettivamente 150 milioni, 145,07 milioni e 137,27 milioni. Il riparto triennale è rivisto annualmente in funzione del monitoraggio della spesa (art. 1, comma 3, del decreto).

Si segnala che sulle medesime risorse di parte corrente grava anche la proroga della gestione straordinaria disposta dall'art. 18, comma 1, del d.l. 144/2026. La norma ha prorogato fino al 31 dicembre 2029 il suo termine "nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni" dei commi 570 e 571 della legge

199/2025, ossia con un limite di 59 milioni annui per le previsioni degli artt. 3, 50 e 50-bis del D.L. 189/2016, comprese le spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali. I relativi oneri sono infatti posti a valere sulle risorse di parte corrente assegnate al «sisma 2016 centro Italia» dal decreto del 9 marzo 2026.

Quanto all'articolo 1, comma 644, della citata legge di bilancio 2025, esso ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento già istituiti e finanziati dall'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40 (legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità) con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il secondo periodo destina, nell'ambito di tali risorse, **484.580 euro per il 2027** e **501.371 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029** alle **spese di personale** di cui al comma 572.

Le norme richiamate, relative all'**articolo 1 della legge di bilancio 2026** (legge 30 dicembre 2025, n. 199), recano misure per il cratere del sisma 2016, finanziate quasi tutte per il solo anno 2026 e che vengono quindi **rifinanziate per il triennio 2027-2029 dalla disposizione in commento**.

A tal riguardo si fa presente che la relazione illustrativa e la relazione tecnica qualificano il comma 6 come disposizione che estende o rifinanzia per il triennio 2027-2029 le misure richiamate. Il testo normativo, tuttavia, si limita a individuare le risorse "per le finalità" dei commi citati e non modifica espressamente tutte le scadenze né tutte le autorizzazioni riferite al 2026.

Nel dettaglio, il comma 572 della legge di bilancio 2026**,** per le **spese di personale** di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha autorizzato la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026.

Si ricorda che l'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 prevede che, nell'ambito della dotazione dirigenziale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 (pari a tre dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, sei unità di personale appartenente alla Categoria A del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di livello; otto unità di personale appartenente alla Categoria B del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di livello equiparato; fino a dieci esperti, compreso un consigliere giuridico), la struttura del Commissario straordinario comprenda un dirigente generale e due dirigenti non generali, di cui uno incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ordinari. Alla struttura sono inoltre assegnati un ulteriore dirigente non generale in posizione di comando e fino a cinque esperti, con un compenso massimo di 40.000 euro ciascuno.

Le 225 unità di personale assegnate alla Struttura sono invece individuate tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in posizione di comando o

fuori ruolo, e attraverso convenzioni con Invitalia, Fintecna e le rispettive società interamente controllate, anche per assicurare il necessario supporto tecnico-ingegneristico.

Il **comma 573** prevede che per la finalità di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario possa, a mezzo di ordinanze, emanate nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, e convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 577** proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. L'agevolazione, rinviando all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sospende di un altro anno, fino al 31 dicembre 2026:

- le rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- i relativi interessi (al riguardo, si prevede che per le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti S.p.A., gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui saranno effettivamente incassati);
- i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Tali sospensioni, previste inizialmente sino al 31 dicembre 2016 e successivamente estese sino all'attuale prevista data del 31 dicembre 2026, si applicano alle attività economiche e produttive, e ai soggetti privati per quanto concerne i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 ed elencati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché localizzati in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il **comma 578** ha prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge

16 ottobre 2017, n. 148. Nel dettaglio, l'articolo 2-*bis*, comma 22, secondo periodo, prevedeva che le banche e gli intermediari finanziari dovessero informare i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti per cui valesse la sospensione del pagamento delle rate disposta dall'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (si veda *supra* il precedente comma 577) della possibilità di chiedere la sospensione delle rate. Nel dettaglio, le banche e gli intermediari finanziari erano tenuti, oltre che a informare di tale possibilità di sospensione, ad indicare costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione; la comunicazione doveva avvenire almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato sul sito *internet* delle medesime banche o intermediari finanziari. L'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, come integrato dal comma 578, dispone che, qualora la banca o l'intermediario finanziario non abbia fornito tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, ed illustrati *supra*, il pagamento delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2026 (in luogo della precedente scadenza al 31 dicembre 2025) sia sospeso sino al 31 dicembre 2026. Tale ulteriore sospensione del pagamento delle rate deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento.

Il **comma 579** dispone che lo Stato concorra agli oneri derivanti dai commi 577 e 578, causati tra gli altri dalla sospensione per un altro anno, sino al 31 dicembre 2026, del pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti. Poiché la disposizione fissa un limite di spesa di 1,5 milioni di euro, il concorso agli oneri può essere totale o parziale a seconda dell'effettivo ammontare degli oneri.

Il **comma 583** prevede che il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, possa, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2026 ai Comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all' articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si tratta: del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del c.d. canone antenne (gravante sugli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente). Tali canoni sono stati introdotti in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. La previsione normativa riguarda tutte le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il **comma 585** prevede che per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sia autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Si fa riferimento nello specifico ai Comuni indicati nell'Allegato 1, Allegato 2 ed allegato 2 bis, oltre ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto menzionati al già citato articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Il **comma 587** modifica l'articolo 9-*duodecies*, comma 2, primo periodo, del D.L. 76/2024, al fine di prorogare di un anno, cioè dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tale fine si autorizza la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l'anno 2026. L'art. 9-*duodecies*, comma 1, del D.L. 76/2024, ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2024, la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS). Il comma 2 ha sostituito il CAS con un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" (CDA), riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024 (termine precedentemente già prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 670 della legge di bilancio 2025), in favore dei nuclei familiari, già percettori del CAS, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il nuovo contributo è riconosciuto altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione, mentre non è riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in questione dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del CDA sono stati disciplinati con l'ordinanza 24 luglio 2024, n. 197, emanata dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pagina "Contributo per il disagio abitativo" del sito web del Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016.

Il **comma 588** prevede che al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è implementato lo stanziamento previsto dall' articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (per 1 milione di euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per l'anno 2026).

Per quanto concerne il Ruolo del **Commissario Straordinario per la Ricostruzione** si segnalano i seguenti documenti:

- il Rapporto ricostruzione sisma 2016
- il Quadro della normativa primaria relativo alle competenze ed ai poteri del Commissario Straordinario
- le ordinanze adottate dal Commissario straordinario

Articolo 113, comma 7
(Proroga in deroga dei contratti a tempo determinato del personale negli enti impegnati nella ricostruzione in relazione al sisma 2016)

Il **comma 7** dell'**articolo 113** consente di prorogare o rinnovare in deroga ai limiti temporali previsti dalla legislazione vigente fino al 31 dicembre 2029 i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli altri enti nel cratere del sisma 2016, nonché i contratti a tempo determinato stipulati nell'ambito delle convenzioni con Invitalia e Fintecna.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto in quanto gli interventi, quantificati in 91 milioni di euro per il 2027, 86,07 milioni per il 2028 e 78,27 milioni per il 2029, risultano già finanziati attraverso le risorse assegnate alla ricostruzione del sisma 2016.

Nel dettaglio, il **comma 7** dell'**articolo 113** dispone che, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni stipulate con le società indicate all'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del d.l. 189/2016, la **proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2029** siano effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal D. Lgs- 165/2001, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del D. Lgs. 81/2015.

La deroga riguarda due categorie di rapporti:

- i contratti a tempo determinato stipulati col personale in servizio presso gli **Uffici speciali per la ricostruzione (USR),** istituiti ai sensi dell'art. 3 del d.l. 189/2016 dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e con quello presso gli **altri enti compresi nel cratere** del sisma 2016;
- i contratti a tempo determinato stipulati nell'ambito delle **convenzioni** di cui all'art. 50, comma 3, del d.l. 189/2016, ossia con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (**Invitalia**) o società da questa interamente controllate (lettera b), e con **Fintecna** S.p.A. o società da questa interamente controllate (lettera c).

Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.L. 189/2016, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 (pari a tre dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazione pubbliche, sei unità di personale appartenente alla Categoria A del personale della

Presidenza del Consiglio dei Ministri o di livello; otto unità di personale appartenente alla Categoria B del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di livello equiparato; fino a dieci esperti, compreso un consigliere giuridico) la struttura del Commissario straordinario può avvalersi di ulteriori risorse, fino a un massimo di 225 unità di personale, destinate a operare presso gli USR, a supporto di regioni e comuni, o presso la struttura commissariale centrale. Il comma 3 prevede che tali unità siano individuate anche sulla base delle convenzioni con Invitalia, per il supporto tecnico-ingegneristico, amministrativo-contabile e di coordinamento, e con Fintecna, per il supporto tecnico-ingegneristico. Il comma 9-quater consente di ampliare le convenzioni con ulteriori unità di personale nel limite di 7,5 milioni annui; tale facoltà è stata riproposta anno per anno, da ultimo per il 2026 dall'art. 1, comma 573, della legge 199/2025.

Le convenzioni sono rinnovate annualmente con ordinanza commissariale. Per il 2025 l'ordinanza n. 220 del 30 gennaio 2025 ha fissato un corrispettivo massimo di 13 milioni di euro, IVA inclusa, per Invitalia e di 7,5 milioni, oltre IVA, per Fintecna, confermando in 135 il numero massimo di unità di personale impiegabili attraverso quest'ultima. Gli oneri gravano sul fondo per la ricostruzione di cui all'art. 4, comma 3, del D.L. 189/2016. Per il 2026, gli schemi di convenzione sono stati approvati con le ordinanze commissariali n. 262 del 9 marzo 2026 (Invitalia con oneri pari a 10,5 milioni) e n. 266 del 10 marzo 2026 (Fintecna con oneri pari a 7,5 milioni).

La disposizione in esame prevede in relazione alla proroga o al rinnovo, fino al 31 dicembre 2029 e limitatamente alla predetta annualità, dei contratti di lavoro a tempo determinato una **deroga** con riferimento ai limiti temporali previsti dal D. Lgs. 165/2001, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del D. Lgs. 81/2015.

Si ricorda che l'art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001 consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti a tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In generale, in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l'art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di trentasei mesi. Resta fermo l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. 165/2001, secondo cui la violazione di disposizioni imperative sull'assunzione o sull'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato. Per approfondimenti si veda il relativo tema.

Si ricorda, infine, che tali disposizioni, afferenti alla proroga e al rinnovo in deroga dei contratti a tempo determinato del personale, hanno accompagnato le

proroghe del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 189/2016. Il termine è stato fissato da ultimo al 31 dicembre 2029 dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 144/2026. Lo stato di emergenza è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 4-decies, del D.L. 189/2016, introdotto dall'art. 1, comma 590, della legge 199/2025. Il passaggio delle funzioni di protezione civile alla struttura commissariale è disciplinato dall'art. 18, commi 2-4, del D.L. 144/2026.

Articolo 113, commi 12 e 13
(Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale)

I **commi 12 e 13 dell'articolo 113** prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027, alcuni termini previsti per la gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

Non sono ascritti effetti finanziari alle disposizioni in esame.

Il **comma 12 proroga** di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2026 fino **al 31 dicembre 2027** – in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, nonché ai materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza nei territori medesimi – i termini relativi:

- alla possibilità di individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a **deposito temporaneo delle macerie**;
- alla possibilità di incrementare (in deroga alle autorizzazioni vigenti) le **quantità e** le **tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento**;
- al regime giuridico speciale previsto per i **materiali da scavo** suddetti.

La proroga in esame riguarda, nello specifico, i termini contenuti nel comma 7 (relativi al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione) e nel comma 13-*ter* (di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione) dell'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016.

I termini oggetto della proroga in esame sono già stati prorogati più volte nel corso degli ultimi anni. L'ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2026) dall'art. 1, comma 581, della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Il **comma 13 proroga** di un anno, dal 31 dicembre 2026 **al 31 dicembre 2027**, il termine (contemplato dall'art. 28-*bis*, comma 2, del D.L. 189/2016), fino al quale è consentito l'**aumento del 70% dei quantitativi**

di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, indicati nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti **e destinati al recupero**.

Si ricorda che, in base al disposto del citato comma 2 dell'art. 28-*bis*, l'aumento in questione è consentito previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti e previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato.

Si fa notare che il termine oggetto della proroga in esame è già stato prorogato più volte nel corso degli ultimi anni. L'ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2026) dall'art. 1, comma 582, della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Articolo 113, comma 15
(Supporto tecnico al Commissario straordinario per gli interventi del Piano complementare nelle aree dei sismi 2009 e 2016)

Il **comma 15** dell'**articolo 113** proroga fino al 31 dicembre 2027 le disposizioni che consentono al Commissario straordinario per il sisma 2016 di avvalersi di un contingente di otto esperti e del supporto tecnico-operativo di Invitalia. Le due misure sono destinate ai procedimenti di attuazione degli interventi del Fondo complementare al PNRR (PNC) nei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016. I limiti di spesa per il 2027 sono di 0,9 milioni per gli esperti e di 2,5 milioni per le convenzioni con Invitalia, con un'autorizzazione di spesa complessiva di 3,4 milioni di euro.

L'**articolo 113, comma 15**, prevede interventi per un importo complessivo di **3,4 milioni di euro per l'anno 2027**, di cui 0,9 milioni di euro destinati al conferimento di incarichi a esperti e 2,5 milioni di euro al supporto tecnico-operativo fornito da Invitalia.

Il **comma 15** dell'articolo 113 **proroga** di un anno, dal 31 dicembre 2026 **al 31 dicembre 2027**, le misure destinate ad assicurare al **Commissario straordinario** per la ricostruzione post-sisma 2016, il **supporto** per lo svolgimento di **procedimenti amministrativi**, finalizzati all'attuazione degli investimenti previsti con le **risorse del Fondo complementare al PNRR** nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale. Tali misure consentono infatti al Commissario in questione, per lo svolgimento dei succitati procedimenti amministrativi, **di avvalersi di un contingente massimo di 8 esperti e,** mediante apposite **convenzioni,** del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – **INVITALIA.**

In particolare, il comma in esame dispone la **proroga fino al 31 dicembre 2027** delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

Si ricorda che l'art. 13-ter del d.l. 228/2021 reca due misure di supporto al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del D.L. 59/2021, ossia per interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016. Il comma 1 autorizza il Commissario ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2025, ferme restando le scadenze previste per i contratti in essere, di un contingente massimo di otto esperti di comprovata

qualificazione professionale. L'importo massimo è di 108.000 euro in ragione d'anno per singolo incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione. Gli incarichi sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che prevede che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Il comma 1 consente che siano utilizzate anche con le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1 del d.l. 80/2021. Il comma 2 consente al Commissario di avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di Invitalia, nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Le misure sono state prorogate per gli anni 2023 e 2024 dall'art. 1, comma 760, della legge 197/2022 e per il 2025 dall'art. 1, comma 672, della legge 207/2024. Per il 2026 sono state prorogate in forma non testuale dall'art. 1, comma 589, della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026), con limiti di spesa di 0,9 e 2,5 milioni. La disposizione in commento ripropone per il 2027 le misure già prorogate per il 2026 dall'art. 1, comma 589, della legge 199/2025.

Gli incarichi sono stati conferiti dal Commissario straordinario a seguito di avviso pubblico del 10 marzo 2022 e prorogati annualmente (da ultimo, per il 2025, con il decreto n. 1091 del 31 dicembre 2024).

Si ricorda che l'art. 1 del D.L. 59/2021 ha approvato il «Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNC), finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. In particolare, il comma 2, lettera b), numero 1), del medesimo articolo ha previsto l'assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per il programma “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”. A seguito della rimodulazione disposta dal D.L. 19/2024, ferma restando la dotazione complessiva di 1.780 milioni di euro, le risorse del programma risultano ora distribuite tra il 2021 e il 2028, con stanziamenti pari a 130 milioni di euro per il 2024, 60 milioni per il 2025, 80 milioni per il 2026, 150 milioni per il 2027 e 100 milioni per il 2028, oltre alle risorse già previste per il triennio 2021-2023.

La proroga opera nel limite di **0,9 milioni per il 2027** per le finalità del comma 1 e di **2,5 milioni** per il medesimo anno per le finalità del comma 2. A tal fine è autorizzata la spesa di **3,4 milioni di euro per l'anno 2027**.

Articolo 113, comma 16
(Contributo per la ricostruzione privata degli immobili diversi dall'abitazione principale nei comuni esterni al cratere del sisma 2016)

Il **comma 16** dell'**articolo 113** ridefinisce la base di calcolo e i presupposti per l'erogazione del contributo per la ricostruzione privata degli immobili diversi dalle abitazioni principali e da quelle locate o concesse in comodato come residenza, situati in comuni diversi da quelli rientranti nel cratere relativo ai sismi registratisi il 24 agosto e il 26 e 30 ottobre 2016 e inclusi negli allegati 1 e 2 del d.l. n. 189/2016, per i quali è richiesta la dimostrazione del nesso causale con gli eventi sismici. Resta fermo il contributo pari al 100 per cento del valore del danno per gli immobili situati in centri storici e borghi caratteristici. Negli altri casi il contributo, a legislazione vigente non superiore al 50 per cento del valore del danno puntuale, è riconosciuto nel limite del 50 per cento del costo convenzionale, a condizione che sia garantita l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari negativi alle disposizioni in oggetto.

Nel dettaglio, il **comma 16 dell'articolo 113** sostituisce il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, modificando **i presupposti e la base di calcolo del contributo per la ricostruzione privata degli immobili diversi dalle abitazioni principali** e da quelle locate o concesse in comodato come residenza, situati in comuni diversi da quelli rientranti nel cratere relativo ai sismi registratisi il 24 agosto e il 26 e 30 ottobre 2016 e inclusi negli allegati 1 e 2 dello stesso decreto-legge, per i quali è richiesta la dimostrazione del nesso causale con gli eventi sismici.

Il **primo periodo** riproduce con alcune modifiche di carattere formale il testo vigente (sostituendo la dizione "immobili ricadenti nei Comuni" con quella di "immobili situati nei comuni"), prevedendo un contributo pari al 100 per cento del valore del danno per gli immobili situati in centri storici e borghi caratteristici.

Il **secondo periodo** interviene invece sugli immobili situati al di fuori dei centri storici e dei borghi caratteristici. Nel testo vigente, per tali immobili, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento del valore del danno puntuale documentato ai sensi dell'articolo 12, che fissa la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, secondo le

modalità stabilite con le ordinanze commissariali. Il nuovo testo dispone che il contributo sia riconosciuto **nel limite del 50 per cento del costo convenzionale** e introduce la **condizione** che sia **garantita l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne**. Restano demandate alle ordinanze commissariali, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le relative modalità attuative.

Si ricorda che l'art. 6 del D.L. n. 189/2016 disciplina i criteri e le modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata. Il comma 2 individua i soggetti che possono beneficiarne: i proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale alla data degli eventi sismici (lettera a); i proprietari di unità concesse in locazione o in comodato o assegnate a soci di cooperative e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario (lettera b); i proprietari, gli usufruttuari, i titolari di diritti reali di godimento o i familiari che si sostituiscano ai proprietari di unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) (lettera c); i proprietari delle parti comuni degli edifici nei quali era presente almeno una delle predette unità (lettera d); i titolari di attività produttive (lettera e). Il comma 4 prevede che, salvo quanto stabilito dal comma 5, la percentuale riconoscibile sia pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con le ordinanze commissariali.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 consente di applicare le misure del decreto anche agli immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni interessate diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. Ai sensi dell'articolo 6, comma 13-bis, le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche a tali immobili.

Il comma 5 dell'articolo 6 prevede la riduzione al 50 per cento del contributo per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e da quelle locate o concesse in comodato come residenza, ricadenti nell'ambito territoriale di cui all'articolo 1, comma 2 e al di fuori dei centri storici e dei borghi caratteristici, nei quali il danno resta integralmente rimborsato. La disposizione è volta quindi a dimezzare il contributo per le seconde case collocate fuori dai comuni del cratere e non situate in centri storici o borghi caratteristici.

Il comma 7 dell'articolo 6 demanda alle ordinanze commissariali l'individuazione di una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale ovvero, in alternativa, dei prezzari regionali di riferimento vigenti, tenendo conto sia del livello di danno sia della vulnerabilità. Le ordinanze prevedono inoltre una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.

La relazione illustrativa al disegno di legge in esame conferma quanto sopra considerato, descrivendo la modifica in esame nel senso che il contributo per gli immobili situati fuori dai centri storici e dai borghi caratteristici sia riconosciuto

non più fino al 50 per cento del danno puntuale causato dal sisma, bensì nel limite del 50 per cento del costo convenzionale. La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a disciplinare in modo più puntuale la misura del contributo e a specificare la condizione dell'agibilità strutturale e del ripristino delle finiture esterne, e che essa non determina un incremento della percentuale contributiva già definita dalla normativa vigente.

Per approfondimenti sulla ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma 2016 si segnalano:

- le ordinanze adottate dal Commissario straordinario, con le quali sono definiti i parametri e le modalità di determinazione del contributo;
- il Rapporto sulla ricostruzione sisma 2016.

Articolo 113, commi 18-20
(Disposizioni per i territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023)

L'**articolo 113, commi 18-20**, reca disposizioni in favore dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.
Il **comma 18** proroga di tre anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2029, la concessione del contributo per il disagio abitativo a favore delle famiglie sfollate in seguito agli eventi sismici in questione.
Il **comma 19** disciplina la copertura degli oneri derivanti dai commi 17 e 18.
Il **comma 20** autorizza il Commissario straordinario a utilizzare le risorse già destinate alla ricostruzione privata nei territori in questione anche per il finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica nei medesimi territori.

Non sono ascritti effetti finanziari alle disposizioni in oggetto, in quanto la copertura degli oneri da esse recate è garantita da risorse già stanziate da precedenti provvedimenti.

Il **comma 18 proroga di tre anni**, vale a dire fino al 31 dicembre 2029, la concessione del **«contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione»** (CDA) riconosciuto fino al 31 dicembre 2026 (dai commi 592-594 dell'art. 1 della legge 199/2025) in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS), la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023.

Tale contributo, in base al disposto dei commi 592-594, è riconosciuto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei medesimi commi (v. *box* seguente), nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 19** disciplina la **copertura degli oneri** recati dai commi 17 e 18, stabilendo che agli stessi si provvede **nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029**, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate alla voce «sisma 2022 e 2023 Ancona e Umbertide» dal decreto del Ministro per la

protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029.

Si fa notare che il limite di spesa previsto dal comma in esame per il 2027 (pari a 2,5 milioni di euro) copre sia il comma 17 (fino a 0,3 milioni) sia il comma 18. Di fatto, quindi, al CDA sono destinati circa 2,2 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2027-2029.

Si ricorda che l'art. 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il successivo comma 645 ha demandato il riparto di tali risorse a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata, da adottare su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il succitato D.M. 9 marzo 2026 che, nel ripartire le risorse in questione, ha destinato ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui trattasi risorse di parte corrente pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027-2029.

Il **comma 20** integra il testo del comma 615 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), che:

- ha autorizzato la spesa complessiva di 330 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023 (v. *box* seguente);
- e ha trasferito tali risorse alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

L'integrazione disposta dal comma in esame è volta a stabilire che il citato **Commissario straordinario**, **previa verifica** dell'assenza di esigenze finanziarie per la ricostruzione privata, è autorizzato a **utilizzare le somme ad esso trasferite** dal comma 615 **anche per il finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica** nei medesimi territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023.

• ***Gli eventi sismici del 2022-2023 - Principali disposizioni adottate***

Gli stati di emergenza

Con la delibera dell'11 aprile 2023 (pubblicata nella G.U. dell'8 maggio 2023) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro. Con la delibera del 6 aprile 2023 (pubblicata nella G.U. del 18 aprile 2023) è stato invece dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia.

Con la delibera del 31 maggio 2023 (pubblicata nella G.U. del 27 giugno 2023) è stata disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 6 aprile 2023, al territorio dell'intero Comune di Umbertide, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023.

Tali stati di emergenza, dichiarati per dodici mesi, sono stati prorogati di ulteriori dodici mesi con due delibere del Consiglio dei Ministri adottate il 20 marzo 2024 e pubblicate nella G.U. del 30 marzo 2024.

Informazioni sui primi provvedimenti emanati e sulle risorse da essi stanziate per gli eventi sismici in questione sono state fornite in risposta all'interrogazione 4-00852 (resa nella seduta del 4 agosto 2023[2]) nonché in risposta all'interrogazione 3-01056 (resa nella seduta del 12 marzo 2024).

Le risorse per la ricostruzione

L'art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ha introdotto disposizioni finalizzate alla **ricognizione dei fabbisogni** per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate, rispettivamente, l'11 aprile 2023 e il 6 aprile 2023, con successiva estensione del 31 maggio 2023.

Lo stesso comma ha previsto che la succitata ricognizione dei fabbisogni:

- è **effettuata dal Commissario** straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

[2] Successivamente a tale data, con la delibera del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 è stato previsto un ulteriore stanziamento (per un importo di 414.100 euro) per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia.

In attuazione del disposto dell'art. 2, comma 2, del D.L. 3/2023, tale incarico commissariale è stato attribuito (con il D.P.R. 13 gennaio 2023) al sen. Guido Castelli sino al 31 dicembre 2023. Tale termine è stato successivamente prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2026 (si vedano, sul sito *web* del Commissario, i decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, del 13 gennaio 2025 e del 14 gennaio 2026).

- è svolta sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni previsti dalla disciplina relativa agli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale, recata dal D.L. 189/2016.
- è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

A seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni, e al fine di avviare i processi di **ricostruzione pubblica** a seguito degli eventi sismici in questione, il comma 677 dell'art. 1 della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha autorizzato la spesa nel limite di **5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione**.

Il successivo comma 678, inoltre, al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione pubblica e privata, ha autorizzato la spesa nel limite di **30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026**.

Le disposizioni dei citati commi 677 e 678 possono applicarsi (in base al disposto del comma 678-*bis*) nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.

Il comma 615 dell'art. 1 della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026), per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici in questione, ha autorizzato la spesa di **20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028** e ha disposto il trasferimento di tali risorse alla contabilità speciale intestata al Commissario.

Lo stesso comma ha demandato al medesimo Commissario la disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100% delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I contributi per l'autonoma sistemazione e per il disagio abitativo

In seguito alla cessazione degli stati di emergenza (durante i quali il CAS era regolato e finanziato da apposite ordinanze di protezione civile), l'erogazione del CAS è proseguita in virtù del disposto dell'art. 22-*ter* del D.L. 4/2022 (come novellato dall'art. 10 del D.L. 8 agosto 2025, n. 116), in base al quale le misure di assistenza abitativa in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di rilievo nazionale possono essere prorogate, alle condizioni indicate nel medesimo articolo, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del Presidente della regione interessata.

In attuazione di tali disposizioni, l'art. 1, comma 14, delle ordinanze di protezione civile n. 1164/2025 (Umbria) e n. 1166/2025 (Marche) ha autorizzato la prosecuzione dell'erogazione del CAS fino al 31 dicembre 2025.

Successivamente, l'art. 1, commi 592-594, della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la cessazione del CAS a carico del Dipartimento della protezione civile e ha riconosciuto, fino al 31 dicembre 2026, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» (CDA), in favore "dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023". Tale contributo è riconosciuto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei commi medesimi, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026. In particolare il comma 593 ha demandato ad apposita ordinanza del Commissario straordinario la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il riconoscimento del CDA, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto. In attuazione di tale disposizione è stata emanata l'ordinanza commissariale 27 gennaio 2026, n. 4/2026.

Utili informazioni sull'erogazione dei contributi in questione sono state fornite, in data 11 marzo 2026, in risposta alle interrogazioni 4-05462 e 4-05760.

Articolo 113, commi 21-24
(Disposizioni per i territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022)

L'**articolo 113, commi 21-24,** proroga al 31 dicembre 2027 il termine di durata della gestione straordinaria finalizzata all'attuazione delle misure per gli eventi sismici a Ischia del 2017 e stanzia, per l'anno 2027, le risorse finanziarie necessarie per l'assistenza alla popolazione e per le spese connesse al personale (comma 21); consente al Commissario straordinario di avvalersi di Fintecna S.p.A. o di società da questa interamente controllate, mediante apposite convenzioni, per assicurare il supporto tecnico-ingegneristico e tecnico-amministrativo connesso alle attività di ricostruzione pubblica e privata (comma 22); modifica le disposizioni concernenti il personale della struttura commissariale e provvede alla relativa copertura finanziaria (commi 23-24).

L'**articolo 113, commi 21-24**, prevede interventi pari a un importo di **14 milioni di euro** per l'anno **2027**.

Il **comma 21 proroga** al **31 dicembre 2027** il termine della **gestione straordinaria**, finalizzata alla riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di **Ischia** interessati dagli **eventi sismici del 2017** e dagli **eventi meteorologici del 2022**.

Il termine per la gestione commissariale, inizialmente fissato dal citato articolo 17, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 109/2018, al 31 dicembre 2021, è stato oggetto di molteplici proroghe, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 596, della legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025).

Il comma prosegue provvedendo alla **copertura finanziaria**, per l'anno **2027**, degli interventi di assistenza alla popolazione, degli interventi per assicurare la continuità di smaltimento dei rifiuti urbani, delle spese per il personale e delle spese per le convenzioni con Invitalia S.p.A. e Fintecna S.p.A. In particolare, lo stanziamento è di **14 milioni** di euro, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate alla voce "sisma 2017 e frana 2022 Ischia" dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante la ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge di bilancio 2025

(legge n. 207/2024), per gli anni 2027, 2028 e 2029. Parte dello stanziamento, pari a 3.695.000 euro, è destinata alla copertura delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 597, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge di bilancio 2026.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo dossier.

Il **comma 22** integra il disposto dell'articolo 18, comma 5, del D.L. n. 109/2018, al fine di **consentire** al **Commissario** di **avvalersi**, oltreché di Invitalia S.p.A. (come già previsto dalla norma in parola), di **Fintecna S.p.A.** o di **società da questa interamente controllate**, mediante la stipula di apposite convenzioni, per assicurare il **supporto tecnico-ingegneristico e tecnico-amministrativo** connesso alle attività di ricostruzione pubblica e privata.

Il **comma 23** modifica l'articolo 31 del D.L. n. 109/2018, che disciplina l'**organizzazione della struttura commissariale**. In particolare:

- precisa che l'unità di livello dirigenziale non generale (già prevista nel contingente assegnato al Commissario) è scelta, nel rispetto delle disposizioni riguardanti il conferimento degli incarichi dirigenziali temporanei stabilite dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, nell'ambito del contingente di personale stabilito al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 31, cioè quello già in servizio nella struttura (**lettera a)**);
- disciplina le **modalità di corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale della struttura commissariale** (comma 2 del medesimo articolo) collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, o altro analogo istituto, stabilendo che esso sia anticipato dalle amministrazioni di provenienza, con le seguenti regole di **ripartizione**:
 - per le **amministrazioni statali** di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università: esse provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione; qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri; il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza (**lettera b), numero 1**);
 - per le **altre amministrazioni pubbliche**, diverse da quelle di cui alla lettera a): il trattamento economico fondamentale e l'indennità

di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario (**lettera b), numero 2**);

- per tutte le amministrazioni, con riguardo a **ogni altro emolumento accessorio**: esso è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale (**lettera b), numero 3**).

Il comma 3, ultimo periodo, vigente, che la novella intende sostituire in via integrale, stabilisce che resta a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale, mentre sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale.

- introduce un nuovo comma 3-*bis*, recante una norma di **interpretazione autentica** del comma 3, primo periodo, nel senso che, per la posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti del contingente di personale ivi previsto non è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza (**lettera c)**).

Si riporta il testo della disposizione oggetto di interpretazione autentica (articolo 31, comma 3, primo periodo): "Il personale di cui al comma 2 è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza."

Il **comma 24**, infine, provvede alla **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal comma 23, lettera *b)*, pari a **570.000 euro** per l'anno **2027**, nell'ambito delle risorse per spese di personale previste dal comma 21, terzo periodo, sopra richiamato.

Articolo 113, comma 25
(Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'area Etnea)

L'**articolo 113, comma 25**, provvede al finanziamento, per l'anno 2027, degli interventi previsti in relazione agli eventi sismici del 2018 della Regione Molise e dell'area Etnea, incluse le spese per il personale.

L'**articolo 113, comma 25**, prevede interventi pari a un importo di **4.857.000 euro** per l'anno **2027**.

L'**articolo 113, comma 25**, **finanzia** per l'anno **2027** gli **interventi** disposti a seguito degli **eventi sismici** che hanno colpito, nel 2018, la **Regione Molise** e **l'area Etnea**, disciplinati dall'articolo 1, commi da 600 a 603, della legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), e le spese per il personale.

In particolare, per il sisma dell'area Etnea sono destinati **3.857.000 euro**, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate alla voce "sisma 2018 area etnea" dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024), per gli anni 2027, 2028 e 2029, di cui 2.686.775 euro per la copertura delle spese per il personale dei comuni della città metropolitana di Catania e della struttura di supporto del Commissario straordinario (articolo 1, comma 600, lettere a) e b), legge di bilancio 2026), mentre per il sisma che ha colpito la Regione Molise è stanziato **1 milione di euro**, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate alla voce "sisma 2018 Molise" dal succitato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, per gli anni 2027, 2028 e 2029, di cui 275.137 euro a copertura delle spese per il personale della struttura del Commissario straordinario (articolo 1, comma 600, lettera c), legge di bilancio 2026).

La relazione illustrativa chiarisce che le misure oggetto di rifinanziamento sono, oltre alle strutture commissariali: la deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato applicabili al personale impiegato nelle attività di ricostruzione (comma 601); il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici in Molise di cui all'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 32/2019 (comma 602) e il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione

in favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici dell'area Etnea del 26 dicembre 2018 (comma 603).

Si osserva che la disposizione in esame lascia invariato il termine di durata delle due gestioni commissariali, fissato attualmente al 31 dicembre 2026 dall'articolo 1, comma 600, primo periodo, della legge di bilancio 2026, mentre la relazione tecnica sembra invece implicare la proroga della gestione commissariale.

Articolo 113, comma 26
(Contratti di lavoro del personale dei comuni della città metropolitana di Catania interessati dagli eventi sismici del 2018)

L'**articolo 113, comma 26**, consente la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2027, in deroga ai limiti previsti, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai comuni della città metropolitana di Catania interessati dagli eventi sismici del 2018.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in oggetto.

L'**articolo 113, comma 26**, consente la **proroga** o il **rinnovo**, fino al **31 dicembre 2027**, dei **contratti di lavoro a tempo determinato** stipulati dai **comuni della città metropolitana di Catania** interessati dagli **eventi sismici** del **2018**, in deroga:

- ai limiti di durata previsti dal d.lgs. n. 165/2001;
- ai limiti temporali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego;
- ai limiti riguardanti l'apposizione del termine, la durata massima, le proroghe, i rinnovi e il contingente quantitativo dei contratti a tempo determinato previsti dagli articoli 19, 21 e 23 del d.lgs. n. 81/2015.

La disposizione in parola, contenuta all'articolo 14-*bis*, comma 1, del D.L. n. 32/2019, è stata oggetto di molteplici proroghe, da ultimo ad opera dell'articolo 1, comma 601, della legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025).

Articolo 113, comma 27
(Autorizzazione di spesa per gli eventi alluvionali del 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana e del 2024 in Emilia-Romagna)

L'**articolo 113, comma 27**, autorizza la spesa di 12,792 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4,317 milioni di euro per l'anno 2028 per gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e nei mesi di settembre e di ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna.

L'**articolo 113, comma 27**, prevede interventi per un importo pari a **12,792 milioni di euro per l'anno 2027** e a **4,317 milioni di euro per l'anno 2028**, per complessivi 17,109 milioni di euro nel biennio. La relazione tecnica qualifica la spesa come destinata a esigenze di parte corrente.

L'**articolo 113, comma 27**, autorizza la **spesa di 12,792 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4,317 milioni di euro per l'anno 2028** per gli eventi alluvionali verificatisi:

- nel mese di **maggio 2023** nelle **regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana**;
- nei mesi di **settembre e di ottobre 2024** nella regione **Emilia-Romagna**.

In relazione agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, lo stato di emergenza è stato dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, per il territorio di alcune province dell'Emilia-Romagna (successivamente esteso con la delibera del 23 maggio 2023), e con le delibere del 25 maggio 2023 relative, rispettivamente, ad alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze e della Provincia di Pesaro e Urbino; la durata di tali stati di emergenza è stata successivamente prorogata. Per gli ulteriori eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna, lo stato di emergenza è stato dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024 e prorogato di ulteriori dodici mesi con delibere del 28 agosto 2025.

Gli interventi per la ricostruzione nei territori interessati sono disciplinati dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100) che, agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, reca la disciplina della ricostruzione e prevede, all'articolo 20-ter, la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, che opera in stretto raccordo con i presidenti delle tre regioni in qualità di sub-commissari. Il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, modificando

l'art. 20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, ha esteso l'ambito di competenza del Commissario straordinario anche ai territori dell'Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2024. Il termine di durata dell'incarico del Commissario straordinario è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2026 dall'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), che ha autorizzato a tal fine una spesa nel limite massimo complessivo di 10,55 milioni di euro per l'anno 2026. Per approfondimenti si veda il focus della Camera dei deputati *Gli eventi alluvionali in Emilia-Romagna, Toscana e Marche iniziati il 1° maggio 2023*.

La disposizione in esame **non specifica la finalità** cui sono destinate le risorse, né individua i soggetti destinatari, le modalità di assegnazione o lo strumento contabile attraverso il quale le risorse sono rese disponibili.

Si valuti l'opportunità di specificare la destinazione delle risorse, anche in considerazione del fatto che il termine dell'incarico del Commissario straordinario è fissato, a legislazione vigente, al 31 dicembre 2026 e che il disegno di legge in esame non ne reca la proroga.

- ***Le risorse per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 e del 2024***

L'art. 1, commi 644-646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione** e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartire con uno o più decreti adottati su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'art. 1, comma 619, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 20236) ha successivamente coordinato la disciplina del Fondo con i Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento delle strutture commissariali previsti dall'art. 6 della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (legge 18 marzo 2025, n. 40).

A valere sul predetto Fondo, il decreto-legge n. 65 del 2025 ha destinato una quota pari complessivamente a 1 miliardo di euro, per gli anni dal 2027 al 2038, al **programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico** (PSIRRII) nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi di settembre e ottobre 2024 (art. 20-novies.1 del decreto-legge n. 61 del 2023), nonché una quota di 100 milioni di euro per l'anno 2027 per gli interventi nei territori dell'Emilia-Romagna interessati dagli eventi dei mesi di settembre-ottobre 2024.

Articolo 113, comma 28
(Interventi di ricostruzione privata assimilabili al restauro nei comuni del cratere sismico 2009)

L'**articolo 113, comma 28**, al fine di garantire interventi di ricostruzione privata di qualità ispirati ai principi del restauro, consente all'Ufficio speciale per i comuni del cratere del sisma 2009, d'intesa con la Soprintendenza competente e su richiesta motivata del singolo comune, di definire modalità di intervento di ricostruzione del tessuto storico assimilabili al restauro architettonico e urbano, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro. In tali casi possono essere riconosciute specifiche maggiorazioni del contributo pubblico nei soli comuni che hanno mantenuto le peculiarità del tessuto storico e delle tecniche costruttive originarie e che presentano requisiti demografici e dimensionali definiti dalla norma.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione, precisando che gli interventi sono finanziati a valere sulle risorse già destinate alle finalità di ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009 e che le maggiorazioni del contributo possono essere riconosciute esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque entro il limite complessivo di 20 milioni di euro.

L'**articolo 113, comma 28**, **primo periodo**, al fine di **garantire interventi di ricostruzione privata di qualità ispirati ai principi del restauro**, prevede che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere di cui all'art. 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possa definire – nei limiti delle risorse specificamente disponibili allo scopo a legislazione vigente e comunque per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro – modalità di intervento di **ricostruzione del tessuto storico assimilabili al restauro architettonico e urbano**. A tal fine l'Ufficio speciale opera:

- **d'intesa con la Soprintendenza** competente;
- **su richiesta motivata del singolo comune del cratere** di cui ai decreti del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2009.

L'art. 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, nell'ambito delle misure per la chiusura della gestione dell'emergenza conseguente al sisma del 6 aprile 2009, ha istituito, al comma 2, due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti, rispettivamente, sulla città dell'Aquila e sui restanti comuni del cratere. Ai sensi del comma 3, l'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con i Presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere. L'intesa sulla costituzione dell'Ufficio è stata sottoscritta il 9-10 agosto 2012; l'USRC ha sede nel Comune di Fossa (si veda il sito istituzionale dell'USRC).

Il **secondo periodo** prevede che, in tali casi, possano essere riconosciute specifiche **maggiorazioni nella concessione del contributo pubblico** nell'ambito del Piano di ricostruzione dei soli territori comunali che:

- abbiano mantenuto prevalentemente inalterate nel tempo le peculiarità del proprio tessuto storico architettonico e le tecniche costruttive originarie;
- presentino una popolazione inferiore a 150 abitanti;
- abbiano una superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadri;
- e con numero totale di ambiti del piano di ricostruzione inferiore a tre.

I piani di ricostruzione sono previsti dall'art. 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ai sensi del quale i sindaci dei comuni colpiti dal sisma predispongono, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo – Commissario delegato e d'intesa con il Presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione. La procedura di predisposizione e di approvazione dei Piani è stata disciplinata dal decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo 9 marzo 2010, n. 3.

La relazione illustrativa riferisce la disposizione agli interventi di ricostruzione privata «realizzati nei comuni del cratere del sisma del 2009 caratterizzati dalla presenza di borghi storici di particolare pregio». La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli interventi sono finanziati a valere sulle risorse già destinate alle finalità di ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

Articolo 113, comma 29
(Soggetti attuatori degli interventi sulle chiese e sugli edifici di culto danneggiati dal sisma 2009)

Il **comma 29** dell'**articolo 113** stabilisce che, per le chiese e gli edifici destinati ad attività di religione o di culto danneggiati dal sisma del 2009, di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti utilizzati per le esigenze di culto e non ancora beneficiari dei finanziamenti, i soggetti attuatori degli interventi relativi a lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea sono i Comuni territorialmente competenti. Questi possono delegare le funzioni di stazione appaltante qualificata agli uffici periferici del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione o ad altri Comuni.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al comma in esame. La disposizione precisa, infatti, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nel dettaglio, il **comma 29** dell'**articolo 113** aggiunge all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in fine, due periodi.

Si ricorda che il comma 11-bis dell'art. 11 del D.L. 78/2015 detta la disciplina speciale per la ricostruzione degli edifici di culto danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. Nel testo vigente, il primo periodo qualifica come lavori pubblici, ai sensi e per gli effetti del codice dei contratti pubblici, le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di religione o di culto. Il secondo periodo affida la scelta dell'impresa affidataria dei lavori sugli edifici che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ai competenti uffici territoriali del Ministero della cultura, che assumono la veste di stazione appaltante. Il terzo periodo attribuisce invece tale funzione ai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche per i lavori sugli edifici la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. I periodi successivi disciplinano la progettazione, con rinvio agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 (ora sostituito dal D.Lgs. 36/2023), e prevedono in ogni caso il parere obbligatorio e non vincolante della diocesi competente nel procedimento di approvazione del progetto. Dopo la clausola di invarianza finanziaria, l'ultimo periodo consente ai competenti uffici territoriali del Ministero della cultura di delegare, attraverso accordi, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi.

Il primo periodo aggiunto individua **nei Comuni territorialmente competenti i soggetti attuatori** degli interventi sulle chiese e sugli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che presentino congiuntamente quattro requisiti:

- siano stati danneggiati dal sisma del 2009;
- siano di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- siano utilizzati per le esigenze di culto;
- non siano ancora beneficiari dei finanziamenti.

La competenza dei Comuni riguarda i soli lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici.

Si ricorda che l'art. 16, lettera a), della legge n. 222 del 1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) considera, agli effetti delle leggi civili, attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.

Quanto alla soglia, l'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 rinvia ai valori periodicamente rideterminati dalla Commissione europea: per il biennio 2026-2027 il regolamento delegato (UE) 2025/2152 ha fissato la soglia per gli appalti pubblici di lavori in 5.404.000 euro (in luogo dei precedenti 5.538.000 euro). Le procedure semplificate dell'articolo 50 del codice si applicano ai contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14.

Per ciò che concerne la ricostruzione successiva al sisma del 2016 l'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, individua tra i soggetti attuatori le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Il secondo periodo aggiunto consente ai Comuni così individuati di **delegare le funzioni di stazione appaltante qualificata** ai competenti uffici periferici del **Provveditorato interregionale per le opere pubbliche**, agli **Uffici speciali per la ricostruzione** e ad **altri Comuni**.

Si ricorda che il codice dei contratti pubblici (articoli 62 e 63 e allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023) subordina alle stazioni appaltanti qualificate l'affidamento dei contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro. Per lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente anche senza qualificazione; oltre tale importo, la stazione se non qualificata ricorre a una centrale di committenza o a un altro soggetto qualificato, nei termini dell'art. 62.

Il **comma 29** reca infine, la **clausola di invarianza finanziaria**, in base alla quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 114
(Piattaforma di gestione e monitoraggio delle ricostruzioni post-calamità)

L'**articolo 114** contiene disposizioni di carattere finanziario ed organizzativo per assicurare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi tramite l'adeguamento Piattaforma di gestione e monitoraggio "GEDISI".

Dall'attuazione della disposizione in esame, derivano **oneri finanziari** in misura pari a 1,8 milioni di euro per il 2027; a 1,6 milioni di euro per il 2028; a 0,65 milioni di euro per il 2029.

La disposizione, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale in materia di riuso di sistemi informatici già disponibili, autorizza il **Dipartimento Casa Italia** a sottoscrivere una o più convenzioni con la società Fintecna S.p.A. per l'adeguamento alle proprie esigenze istituzionali della piattaforma "GEDISI - Gestione Digitale Sisma Centro Italia", già realizzata e gestita dalla medesima società nell'ambito della ricostruzione disciplinata dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Per la gestione e l'implementazione della piattaforma **sono previsti oneri pari a 1,8 milioni di euro per il 2027**, **1,6 milioni di euro per il 2028** e **0,65 milioni di euro per il 2029**, cui si provvede a valere sulle risorse di parte corrente assegnate alle «attività di monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento Casa Italia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni **2027, 2028 e 2029**».

Articolo 116
(Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

L'**articolo 116** rimodula la dotazione del Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici istituito dall'articolo 1, comma 400, della legge n. 213 del 2023.

Dall'attuazione della disposizione in esame deriva un **risparmio** pari a 30 milioni di euro per il 2027, e a 30 milioni di euro per il 2028; derivano, altresì, **maggiori oneri** in misura pari a 30 milioni di euro annui per il 2029 e per il 2030.

La disposizione, rimodula la dotazione del Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, istituito dall'articolo 1, comma 400, della legge n. 213 del 2023, determinando una diversa articolazione temporale delle risorse già autorizzate a legislazione vigente, senza incrementarne l'ammontare complessivo. In particolare, **si riduce da 60 a 30 milioni di euro** l'ammontare delle risorse previste per gli **anni 2027 e 2028** e si estende la durata del Fondo agli anni 2029 e 2030, prevedendo per tali annualità una dotazione nel medesimo importo **di 30 milioni di euro annui**.

Articolo 117
(Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

L'**articolo 117** prevede interventi finalizzati ad assicurare il funzionamento della **Struttura per la prevenzione antimafia** nell'attività di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni interessati dalla ricostruzione post -sisma del 2016.

L'**articolo 117** prevede interventi pari a un importo di euro **572.212 per l'anno 2027.**

La disposizione, autorizza la spesa di **euro 572.212** per l'**anno 2027** al fine di assicurare il funzionamento della **Struttura per la prevenzione antimafia** di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).

Secondo la relazione tecnica la quantificazione è effettuata sulla base dell'attuale consistenza del personale in servizio presso la Struttura e delle esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività istituzionali. Attualmente la Struttura, oltre a tre viceprefetti e a un dirigente superiore della Polizia di Stato preposto alla direzione dell'Ufficio analisi interforze istituito presso la medesima Struttura, si avvale di 45 unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Amministrazione civile dell'interno, alle Forze di polizia e alle Forze armate.

Articolo 118
(Fondo per le emergenze nazionali)

L'**articolo 118** prevede interventi finalizzati a garantire il rispetto delle regole della governance economica europea intervenendo sull'utilizzo delle risorse non assegnate in esercizi precedenti per interventi di protezione civile.

L'articolo 118 prevede interventi pari a un importo di euro **50 milioni di euro** per l'anno 2027, **100 milioni di euro** per l'anno 2028 e **150 milioni di euro** per l'anno 2029.

La disposizione, al fine di garantire il rispetto delle regole della governance economica europea, consente, in aggiunta agli stanziamenti del **Fondo per le emergenze nazionali** di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2018, n.1, (Codice della protezione civile) previsti per gli anni **2027, 2028 e 2029,** l'utilizzo per le medesime finalità delle risorse non assegnate in esercizi precedenti, nel limite di **50 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029**.

Sezione seconda

La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

Tali variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II** sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio.

La Sezione II **evidenzia**, inoltre, per ciascuna unità di voto:

- le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;
- gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. "integrate" con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a) le **missioni,** che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b) i **programmi,** che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;

c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. **Soltanto** le **previsioni del primo anno**

costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi –** determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione **verticale***).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale,** nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2,

della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una singola autorizzazione di spesa** e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione* ***orizzontale***). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

L’articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
(Tabella n. 9) - Parti di competenza

L'**articolo 146** del disegno di legge di bilancio autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per l'anno finanziario **2027**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

1. Le spese finali del Ministero per gli anni 2027-2029

Il disegno di **legge di bilancio 2027-2029** autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a **4.713,6 milioni di euro** nel **2027**, a 6.818,8 milioni di euro per il 2028 e 3.399,5 milioni di euro per il 2029, come si evince dalla tabella che segue.

Spese finali del MASE per gli anni 2027-2029

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		PREVISIONI 2027-2029			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2027	*DIFF. BIL 2027/ BIL 2026*	BILANCIO INTEGRATO 2028	BILANCIO INTEGRATO 2029
Spese correnti	1.188,8	1.193,6	1.869,6	*680,8*	1.431,0	1.310,8
Spese in c/capitale	2.255,2	2.487,5	2.844,0	*588,8*	5.387,8	2.088,7
SPESE FINALI	**3.444,0**	**3.681,1**	**4.713,6**	*1.269,6*	**6.818,8**	**3.399,5**
% sulle spese finali STATO	*0,4*	*0,4*	*0,5*		*0,7*	*0,4*

Rispetto alla legge di bilancio **2026,** il disegno di legge di **bilancio 2027-2029** vede dunque per il MASE un **consistente incremento delle spese nel 2027** (in termini assoluti pari a 1.269,6 milioni di euro; **+37%**).

Tale incremento è determinato dall'**aumento sia delle spese correnti** (che aumentano di 680,8 milioni di euro nel 2027) **sia delle spese in conto capitale** (che aumentano di 588,8 milioni di euro).

Negli anni successivi al 2027 però:

- mentre le **spese correnti** mostrano un *trend* decrescente, che porta a registrare nel 2029 una diminuzione, rispetto al primo anno del triennio considerato, di circa il 30%;

- le spese in **conto capitale** mostrano una decisa impennata nel 2028 (si registra infatti un incremento di 2.543,8 milioni, pari a circa il 90% rispetto all'anno precedente) e un decremento ancora più consistente nel 2029. Tale decremento (che rispetto all'esercizio precedente è di ben 3.299,1 milioni) fa sì che lo stanziamento di competenza relativo al 2029 diminuisca,

rispetto al primo anno del triennio considerato, di 755,3 milioni di euro (-27%).

Gli stanziamenti di spesa del MASE autorizzati dalla legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2027, in misura pari allo **0,5% della spesa finale del bilancio statale,** a fronte dello 0,4% del bilancio precedente. Tale percentuale aumenta fino allo 0,7% nel 2028, per poi tornare nel 2029 ai livelli del 2026 (0,4%).

2. L'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2027

Per l'anno 2027, lo stato di previsione del MASE (Tabella 9) espone, a **legislazione vigente** (**BLV**), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a **3.846,6 milioni di euro**.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2027 – attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio – determina complessivamente un **incremento delle spese finali** di **867 milioni di euro**, come evidenziato nella tabella che segue:

Impatto della manovra sulle spese finali del MASE - anno 2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		2027				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*	DDL BILANCIO SEZ II	*EFFETTI SEZ. I*	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	1.188,8	1.193,6	1.930,4	*-37,7*	1.892,8	*-23,2*	1.869,6
Spese in c/capitale	2.255,2	2.487,5	1.916,2	-	1.916,2	*927,7*	2.844,0
SPESE FINALI	**3.444,0**	**3.681,1**	**3.846,6**	**-37,7**	**3.809,0**	**904,5**	**4.713,6**

Il **DDL di bilancio 2027 come integrato** degli effetti della manovra, propone, dunque, **spese finali** di competenza per il Ministero pari a **4.713,6 milioni** per il **2027**.

In tale stanziamento di competenza risultano maggioritarie le spese di parte capitale, che rappresentano il 60% circa del totale delle spese finali.

Gli **effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II** determinano una **riduzione della spesa corrente pari a 37,7 milioni** di euro, mentre la spesa in conto capitale non risulta modificata dalla sezione II.

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano invece, nel complesso, un **effetto positivo di 904,5 milioni** di euro (**+24%** rispetto al BLV): la diminuzione della parte corrente (-23,2

milioni) è più che compensata dall'incremento in conto capitale (+927,7 milioni).

3. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2027

La tabella seguente espone le **previsioni del ddl di bilancio integrato** per il **2027** per ciascuna **Missione e Programma** di spesa **del Ministero,** a raffronto con i dati dell'esercizio **precedente**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente** con interventi di manovra sia di **Sezione I che di Sezione II**, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di **rimodulazione** nonché di **rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione** delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'**art. 23, comma 3**, **lett. *a*) e lett. *b*)** della legge di contabilità) sono riportati negli **appositi allegati** allo stato di previsione in esame.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)									
	Missione/Programma	2026		2027					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*		DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. art.23, c. 3, lett. a), e 30, co. 2, lett. a)	*Variazioni art.23, c. 3, lett. b)*			
1	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)**	**2.318,2**	**2.358,2**	**1.996,3**	**-**	**-**	**1.996,3**	***-65,8***	**1.930,5**
1.3	Vigilanza in ambito ambientale (18.8)	23,3	24,3	24,1	-	-	24,1	-0,2	23,9
1.5	Risorse idriche e rischio idrog. (18.12)	500,2	512,0	584,5	-	-	584,5	-53,3	531,2
1.6	Biodiversità ed ecosist. marino (18.13)	321,9	322,0	344,3	-	-	344,3	-5,8	338,5
1.7	Economia circolare e rifiuti (18.15)	18,3	21,5	18,1	-	-	18,1	-1,4	16,6
1.9	Danno ambientale e bonifiche (18.19)	106,1	106,2	65,0	-	-	65,0	-0,7	64,4
1.10	Attività internaz. trans. ecol. (18.20)	1.012,5	1.012,6	507,7	-	-	507,7	-3,6	504,1
1.11	Valutazioni e aut. ambientali (18.21)	27,2	27,2	27,3	-	-	27,3	-0,5	26,8
1.12	Coordinamento PNRR (18.22)	10,3	10,4	2,2	-	-	2,2	-	2,2
1.13	Qualità dell'aria (18.23)	298,3	322,0	423,0	-	-	423,0	-0,2	422,8
3	**Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche (32)**	**78,5**	**76,8**	**76,2**	**-**	**-**	**76,2**	***0,6***	**76,8**
3.1	Indirizzo politico (32.2)	18,8	18,5	24,7	-	-	24,7	-	24,7
3.2	Servizi e affari generali (32.3)	59,7	58,3	51,5	-	-	51,5	*0,6*	52,1
5	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)**	**1.047,3**	**1.246,1**	**1.774,1**	***-37,7***	**-**	**1.736,5**	***969,8***	**2.706,2**
5.1	Innovazione e reti energetiche (10.8)	276,6	314,8	393,7	*-0,3*	-	393,4	*-2,7*	390,7
5.2	Effic. energetica e rinnovabili (10.7)	770,7	931,4	1.380,4	*-37,4*	-	1.343,0	*972,5*	2.315,5

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)									
	Missione/Programma	2026		2027					
		LEGGE DI [illegible]	ASSEST.	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*		DDL	*EFFETTI*	DLB
	SPESE FINALI MINISTERO	**3.444,0**	**3.681,1**	**3.846,6**	***-37,7***	**-**	**3.809,0**	***904,5***	**4.713,6**

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del MASE è allocata su **3 missioni e 13 programmi**. La gran parte della spesa è allocata su due missioni:

- la missione **n. 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**", che rappresenta il **41%** del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo ed è pari a **1.930,5 milioni** di euro;

- e la missione n. **10 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche"**, che rappresenta il **57%** delle spese del Ministero ed è pari a **2.706,2 milioni** di euro.

Di seguito si illustrano, nel dettaglio, le variazioni che si registrano nella missione n. 18, riguardante materie di competenza dell'VIII Commissione.

Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

La **missione 18,** articolata in 9 programmi di spesa per la parte relativa al MASE, presenta uno stanziamento complessivo **a legislazione vigente** per il **2027** di **1.996,3 milioni di euro**, in diminuzione rispetto alla legge di bilancio 2026.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, tale missione registra una **diminuzione** delle spese pari a **65,8 milioni di euro**, che è interamente imputabile agli effetti della **sezione I**. La gran parte (oltre l'80%) di tali effetti sono concentrati nel programma 18.12 "Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico" il cui stanziamento a legislazione vigente diminuisce di 53,3 milioni di euro. La quasi totalità (circa il 93%) di tale diminuzione è concentrata in tre soli capitoli:

- il capitolo 8632 "Fondo per il contrasto al **consumo di suolo**", la cui dotazione di competenza, pari a 30 milioni nel BLV, viene ridotta di **28,5 milioni**, cioè del 95%;

- il capitolo 7648 "Spese per il finanziamento di interventi nel settore della **depurazione delle acque**", la cui dotazione di competenza, pari a 98,5 milioni nel BLV, viene ridotta di **12 milioni**, cioè del 12%;

- il capitolo 8421 "Programma di interventi per l'**adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano**", la cui dotazione di competenza, pari a 13,5 milioni nel BLV, viene ridotta di **9 milioni**, cioè del 67%.

Tali riduzioni derivano dalle riprogrammazioni di *spending review* operate dall'art. 135, comma 1, e dall'allegato 5 che, nella sostanza, spostano le risorse in questione dal triennio considerato dalla legge di bilancio al triennio successivo.

Ministero delle infrastrutture e trasporti
(Tabella n. 10) - Parti di competenza

L'**articolo 147** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT), per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

4. Le spese finali del Ministero per gli anni 2027-2029

Il disegno di legge di bilancio 2027-2029 autorizza, per lo stato di previsione del **Ministero delle infrastrutture e trasporti**, **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a circa **16.179 milioni di euro** nel **2027**, a 15.160 milioni di euro per il 2028 e 12.636 milioni di euro per il 2029, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del Ministero delle infrastrutture e trasporti per gli anni 2027-2029
(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		PREVISIONI 2027-2029			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	DDL DI BILANCIO INT. 2027	*DIFF. BIL 2027/ BIL 2026*	DDL DI BILANCIO INT 2028	DDL DI BILANCIO INT. 2029
Spese correnti	8.011	8.225	3.041	*-4.970*	2.922	2.899
Spese in c/capitale	10.536	10.831	13.138	*+2.602*	12.238	9.737
SPESE FINALI	**18.547**	**19.056**	**16.179**	*-2.368*	**15.160**	**12.636**
% sulle spese finali STATO	*2,0*	*2,1*	*1,7*		*1,6*	*1,4*

Rispetto alla legge di bilancio 2026, il disegno di legge di bilancio 2027-2029 espone dunque per il Ministero **delle infrastrutture e trasporti** un **decremento nel 2027** in termini assoluti di **2.368 miliardi** di euro (pari a una riduzione dell'**12,8%**).

Tale decremento è determinato principalmente da un **decremento di circa 5 miliardi nelle spese in conto corrente**, a fronte di un **aumento di circa 2,6317 miliardi delle spese in conto capitale.**

Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2027, in misura pari al **1,7%** della spesa finale **del bilancio statale**. Tale percentuale era il 2,1% nell'esercizio precedente.

5. L'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2027

Per l'anno **2027**, lo stato di previsione del **Ministero delle infrastrutture e trasporti** (Tabella 10) espone, a **legislazione vigente**

(**BLV**), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a **16.787** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2027 - attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un **decremento delle spese finali** di **609 milioni di euro**, come evidenziato nella tabella che segue:

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero delle infrastrutture e trasporti - anno 2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		2027				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*	DDL BILANCIO SEZ II	*EFFETTI SEZ. I*	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	8.011	8.225	3.002	*+50*	3.052	*-11*	3.041
Spese in c/capitale	10.536	10.831	13.785	*-340*	13.445	*-307*	13.138
SPESE FINALI	**18.547**	**19.056**	**16.787**	**-290**	**16.498**	**-319**	**16.179**

Il **DDL di bilancio 2027 come integrato** degli **effetti** della **manovra,** propone, dunque, **spese finali** di competenza per il Ministero pari a **16.179 milioni** per il **2027**. In tale stanziamento di competenza risultano maggioritarie le spese di parte capitale, che rappresentano l'81% circa del totale delle spese finali.

Gli **effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II** determinano una **riduzione della spesa pari a circa 290 milioni di euro,** che è l'effetto combinato di un aumento dal lato della spesa corrente (+50 milioni) e di riduzioni dal lato della spesa in conto capitale (*-340* milioni).

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano invece, nel complesso un **effetto negativo di circa 319 milioni** di euro: si ha una lieve riduzione di parte corrente (-11 milioni) e una riduzione in conto capitale (-307 milioni).

6. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2027

La tabella seguente espone le **previsioni del ddl di bilancio integrato** per il **2027** per ciascuna **Missione e Programma** di spesa **del Ministero,** a raffronto con i dati dell'esercizio **precedente**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente** con interventi di manovra sia di **Sezione I che di**

Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di **rimodulazione** nonché di **rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione** delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'**art. 23, comma 3**, **lett. *a*) e lett. *b*)** della legge di contabilità) sono riportati negli **appositi allegati** allo stato di previsione in esame.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero delle infrastrutture e trasporti									
	Missione/Programma	2026		2027					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*		DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a) e 30 co.2, lett. a)	*Variazioni a.23 c. 3 lett b)*			
1	**Infrastrutture pubbliche e logistica (14)**	**6.752**	**7.006**	**9.423**	**-50**	***-177***	**9.195**	***-279***	**8.916**
1.1	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	5.171	5.318	7.299	-50	*-100*	7.149	-33	7.116
1.2	Sistemi idrici e idraulici (14.5)	290	280	674	-	-	674	-69	605
1.3	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	9	10	10	-	-	10	-	10
1.4	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10)	1.281	1.398	1.440	-	*-77*	1.363	-177	1.185
2	**Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)**	**9.992**	**10.199**	**5.834**	**-**	***-62***	**5.772**	***-25***	**5.746**
2.1	Sviluppo e sicurezza mobilità stradale (13.1)	501	514	494	-	*-10*	484	*-5*	479
2.2	Sviluppo e sicurezza trasporto aereo (13.4)	65	73	70	-	-	70	*-1*	69
2.3	Autotrasporto ed intermodalità (13.2)	261	264	456	-	*42*	499	*8*	507
2.4	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	1.008	1.008	1.295	-	*-50,5*	1.244	-	1.244
2.5	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	633	639	820	-	*-32*	788	*-23*	765
2.6	Sviluppo e sicurezza mobilità locale (13.6)	7.524	7.700	2.699	-	*-12*	2.687	*-4*	2.682,6
3	**Casa e assetto urbanistico (19)**	**643**	**655**	**283**	**-**	**-**	**283**	**-**	**283**
3.1	Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	643	655	283	-	-	283	-	283
4	**Ordine pubblico e sicurezza (7)**	**997**	**1.030**	**1.075**	**-**	**-**	**1.075**	***-10***	**1.065**
4.1	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	997	1.030	1.075	-	-	1.075	*-10*	1.065
5	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	**164**	**166**	**172**	**-**	**-**	**172**	***-3***	**169**
	SPESE TOTALI MINISTERO	**18.547**	**19.056**	**16.787**	***-50***	***-239***	**16.498**	***-318***	**16.179**

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del Ministero **delle infrastrutture e trasporti** è allocata su **5 missioni e 14 programmi**. La gran parte della spesa è allocata

su due missioni, la **n. 14 "Infrastrutture pubbliche e logistica**" e la n. **13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto"**: esse rappresentano quasi il 90% delle spese del Ministero.

Si ricorda che una parte della missione 13 afferisce al **Ministero dell'Economia e Finanze** (alla cui scheda illustrativa si rinvia), che contiene il **Programma 13.8,** relativo principalmente ai **finanziamenti a RFI S.p.a**. tramite i contratti di programma per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie.

Di seguito si illustrano, nel dettaglio, le variazioni che si registrano nelle missioni n. 14 e 19, riguardante materie di competenza dell'VIII Commissione.

Missione 14 "Infrastrutture pubbliche e logistica"

La **missione 14,** articolata in 4 programmi di spesa presenta uno stanziamento complessivo **a legislazione vigente** per il **2027** di circa **9.423 milioni di euro**, **incrementato rispetto alla legge di bilancio 2026**, che recava uno stanziamento assestato di **7.006 milioni di euro**.

Considerando gli **effetti della manovra** (Sezioni I e II), le **spese** della Missione ammontano a **8.916 milioni** per il **2027 nel bilancio integrato**, con un **decremento** di circa **506 milioni**, dovuto principalmente agli effetti della **Sezione I** (**-279 milioni**), dovuti all'articolo 135 del ddl, ma anche per rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni alla **Sezione II (-177 milioni)** a cui si aggiungono 50 milioni oggetto di rimodulazione.

Nello specifico, si registrano **variazioni legislative** introdotte dalla **Sezione I** in **diminuzione:**

- in relazione al programma "Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali" con effetti pari a -33 milioni principalmente ricadenti sui capitoli "Fondo per gli investimenti dell'ANAS – 7002" (-26 milioni) e "Contributi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane –7574" (-5,7 milioni)
- in relazione al programma "Sistemi idrici e idraulici" con effetti pari a -69 milioni integralmente ricadenti nel capitolo del "Piano straordinario invasi – 7281";
- in relazione al programma "Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" con effetti pari a -177 milioni principalmente ricadenti sui capitoli "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche – 7007" (-95 milioni) e "somme da trasferire alle regioni a titolo di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere finalizzate al superamento o all'abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati – 7351" (-23 milioni).

Tali riduzioni derivano dalle **riprogrammazioni di *spending review* operate dall'art. 135, comma 1, e dall'allegato 5** che, nella sostanza, spostano le risorse in questione dal triennio considerato dalla legge di bilancio al triennio successivo.

In **Sezione II** vengono operati alcuni **definanziamenti per il 2027** la più parte dei quali, tuttavia, reiscritti nei bilanci d'esercizio relativi al 2030 o successivi. I Programmi interessati dalle principali variazioni sono i seguenti:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
RIFINANZIAMENTI					
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto A decies "Trasporti e viabilità" - **Strada dei parchi S.P.A A24 e A25** - (Cap-pg: 7701/2) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	94,9	83,1	175,1	635,4
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**50,0**
DL n. 109 / 2018 art. 1, comma 6 "Spese per la ricostruzione delle infrastrutture, in ripristino del sistema viario e attività connesse" **territorio di Genova** - (Cap-pg: 7650/1) - (*Scad. variazione 2032*)	LV	30,0	-	-	10,0
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**10,0**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 403 "Contributo per la realizzazione dell'**autostrada regionale cispadana**" - (Cap-pg: 7359/1) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	-	30,0	1,0	79,0
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**20,0**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 397 "**Contratto di programma ANAS 2021- 2025**" - (Cap-pg: 7002/55) - (*Scad. variazione 2029*)	LV	2.076,0	1.948,0	652,0	8.051,3
	Rif.	**-**	**1.000,0**	**1.000,0**	**-**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 400 "Contributo in favore di **Società autostrada tirrenica** SPA" - (Cap-pg: 7358/1) - (*Scad. variazione 203*1)	LV	40,0	0,1	-	18,0
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**40,0**
LB n. 213 / 2023 art. 1, comma 302 "Interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di **strutture e infrastrutture** pubbliche finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori." - (Cap-pg: 7216/1) - (*Scad. variazione 2029*)	LV	1,1	0,2	-	11,3
	Rif.	**-**	**-**	**1,1**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto N decies "Eliminazione delle **barriere architettoniche**" - (Cap-pg: 7351/2) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	9,7	-	-	-
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**9,7**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto N decies "Eliminazione delle **barriere architettoniche**" - (Cap-pg: 7351/3) - (*Scad. variazione 2032*)	LV	31,3	0,1	5,6	216,6
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**31,3**
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 241 "Spese per tutelare e promuovere il **patrimonio culturale e storico**" - (Cap-pg: 7531/1) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	25,9	14,3	13,2	35,6
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**2,0**
DEFINANZIAMENTI					
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2025 (art. 30, co. 2, lett. b): 7701/1, 7701/2, 7650/1, 7358/1 e 7359/1					
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto A decies "Trasporti e viabilità" - **Strada dei parchi S.P.A A24 e A25** -	LV	94,9	83,1	175,1	635,4
	Def.	**-50,0**	**-**	**-**	**-**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
(Cap-pg: 7701/2) - (*Scad. variazione 2031*)					
DL n. 109 / 2018 art. 1, comma 6 "Spese per la ricostruzione delle infrastrutture, in ripristino del sistema viario e attività connesse" - **territorio di Genova** - (Cap-pg: 7650/1) - (Scad. variazione 2032)	LV	30,0	-	-	10,0
	Def.	**-10,0**	**-**	**-**	**-**
DL n. 91 / 2017 art. 16 bis, comma 1 "Interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla **tratta autostradale A24 e A 25**" - (Cap-pg: 7701/1) - (*Scad. variazione 2028*)	LV	42,0	127,0	185,0	185,0
	Def.	**-**	**-12,0**	**-**	**-**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 403 "Contributo per la realizzazione dell'**autostrada regionale cispadana**" - (Cap-pg: 7359/1) - (Scad. variazione 2031)	LV	-	30,0	1,0	79,0
	Def.	**-**	**-20,0**	**-**	**-**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 400 "Contributo in favore di **Società autostrada tirrenica SPA**" - (Cap-pg: 7358/1) - (Scad. variazione 2031)	LV	40,0	0,1	-	18,0
	Def.	**-40,0**	**-**	**-**	**-**
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto F decies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" – **Immobili demaniali o privati in uso ad organi costituzionali o organismi internazionali** (Cap-pg: 7340/4) - *(Scad. variazione 2028*)	LV	5,4	5,4	-	-
	Def.	**-5,4**	**-5,4**	**-**	**-**
LB n. 213 / 2023 art. 1, comma 302 "Interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche finalizzati al **riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori**." - (Cap-pg: 7216/1) - (*Scad. variazione 2029*)	LV	1,1	0,2	-	11,3
	Def.	**-1,1**	**-**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto N decies "Eliminazione delle **barriere architettoniche**" - (Cap-pg: 7351/2) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	9,7	-	-	-
	Def.	**-9,7**			
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto C decies "**Infrastrutture** anche relative alla **rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione**" - (Cap-pg: 7008/2) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	14,0	-	-	-
	Def.	**-14,0**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C decies "**Infrastrutture**, anche relative alla **rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione**" - (Cap-pg: 7202/3) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	5,7	0,3	4,1	29,6
	Def.	**-5,7**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto E decies "**Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche**" - (Cap-pg: 7219/5) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	22,0	3,2	0,1	80,1
	Def.	**-7,4**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F decies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - **conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali** (Cap-pg: 7554/3) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	9,1	7,1	0,1	10,4
	Def.	**-0,5**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto N decies "Eliminazione delle **barriere architettoniche**" - (Cap-pg: 7351/3) - *(Scad. variazione 2032*)	LV	31,3	0,1	5,6	216,6
	Def.	**-31,3**	**-**	**-**	**-**
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 241 "Spese per tutelare e promuovere il **patrimonio culturale e storico**" - (Cap-pg: 7531/1) - (Scad. variazione 2030)	LV	25,9	14,3	13,2	35,6
	Def.	**-2,0**	**-**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto C decies "Infrastrutture anche relative alla **rete idrica** e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7773/2) -	LV	3,8	-	-	-
	Def.	**-3,8**	**-**	**-**	**-**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
(*Scad. variazione 2027*)					
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto C decies "Infrastrutture anche relative alla **rete idrica** e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7258/3) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	18,7	12,9	-	-
	Def.	**-1,1**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C decies "Infrastrutture, anche relative alla **rete idric**a e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7258/4) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	22,5	23,0	25,3	132,3
	Def.	**-0,1**	**-**	**-**	**-**

Missione 19 "Casa e assetto urbanistico"

La **missione 19,** articolata in un solo programma di spesa presenta uno stanziamento complessivo **a legislazione vigente** per il **2027** di circa **283 milioni di euro**, **fortemente ridimensionato rispetto alla legge di bilancio 2026**, che recava uno stanziamento assestato di **655 milioni di euro** .

Non si apprezzano significativi **effetti della manovra** (Sezioni I e II) sulle **spese** della Missione che restano pressoché le medesime **nel bilancio integrato**.

Ministero dell'economia e delle finanze
(Tabella n. 2) - Parti di competenza

Protezione civile

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è collocata la **missione 8** "**Soccorso civile**", di interesse della Commissione Ambiente.

Tale missione si compone di **tre programmi**: il programma 8.4 "Interventi per pubbliche calamità", il programma 8.5 "Protezione civile" e il programma 8.6 "Interventi per eventi naturali avversi" di nuova istituzione.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
	Missione/Programma	2026		2027					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*		DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	*Variaz. a.23 c. 3 lett b)*			
6	**Soccorso civile (8)**	**3.562,1**	**3.562,1**	**4.604,7**	***83,8***	**-**	**4.688,4**	***-452,7***	**4.235,7**
6.1	Interv. pubbliche calamità (8.4)	2.016,2	2.016,2	2.366,8	*83,8*	-	2.450,5	-422,7	2.027,8
6.2	Protezione civile (8.5)	1.545,9	1.545,9	1.256,2	-	-	1.256,2	-30,0	1.226,2
6.3	Interv. per eventi nat. avversi (8.6)	-	-	981,8	-	-	981,8	-	981,8

La missione 8 reca, a **BLV 2027**, uno stanziamento di competenza pari a **4.604,7 milioni** di euro.

In virtù delle modifiche intervenute in **Sezione I** (-452,7 milioni) e in **Sezione II** (+83,8 milioni), le **spese finali** della missione 8 sono pari a **4.235,7 milioni** di euro per il **2027**.

La **riduzione operata dalla Sezione I** riguarda quasi interamente (93%) il **programma 8.4**. La diminuzione dello stanziamento relativo a tale programma (-422,7 milioni) è **causata dalle riprogrammazioni di *spending review*** operate dall'art. 135, comma 1, e dall'allegato 5 che, nella sostanza, spostano le risorse dal triennio considerato dalla legge di bilancio al triennio successivo. In particolare, per quanto riguarda l'esercizio 2027, oggetto della presente analisi, l'allegato 5 sposta 448,9 milioni di euro dal 2027 al 2030. La gran parte (oltre il 90%) di tale riduzione è concentrata in due soli capitoli:

- - il capitolo 8006 "Somme da destinare alla ricostruzione dei territori interessati dal **sisma del 24 agosto 2016**", la cui dotazione di

competenza, pari a 801,1 milioni nel BLV, viene ridotta di **320 milioni**, cioè del 40%;

- - il capitolo 8008 "Somma del **Fondo complementare PNRR per interventi nelle aree del terremoto del 2009 e 2016**", la cui dotazione di competenza, pari a 106,3 milioni nel BLV, viene incrementata di 83,8 milioni, in virtù di una rimodulazione operata dalla sezione II, e poi subisce una riduzione di *spending review* di **98 milioni**. Rispetto al BLV, l'effetto combinato delle citate variazioni determina una diminuzione di 14,3 milioni, pari al 13%.

La succitata riduzione di *spending review* di 448,9 milioni è compensata dai seguenti **incrementi risultanti dalle disposizioni dell'articolato**:

- **12,8 milioni** (allocati nel capitolo 7466 "Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli **eventi alluvionali del 2023** e della regione Emilia-Romagna eventi alluvionali 2024"), derivanti dal rifinanziamento disposto dall'art. 113, comma 27;
- **10 milioni** (allocati nel capitolo 8005 "Somma da destinare agli uffici speciali per la città dell'Aquila e per i comuni del cratere, al Comune dell'Aquila e ad altri soggetti per la ricostruzione ed il rilancio socio-economico dei territori interessati dal sisma dell'aprile 2009"), derivanti dalle disposizioni recate dall'art. 113, commi 1, 2 e 3;
- **3,4 milioni** (allocati nel capitolo 2173 "Somme da trasferire al Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma del 24 agosto 2016 per le spese di funzionamento della struttura commissariale e degli uffici speciali per la ricostruzione"), derivanti dal comma 15 dell'articolo 113, che proroga fino al 31 dicembre 2027 la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi di un contingente di otto esperti e del supporto tecnico-operativo di Invitalia.

Si fa notare che la sezione II prevede un rifinanziamento per il programma 8.4, che tuttavia non riguarda l'esercizio 2027, come evidenziato dalla tabella seguente.

Ministero dell'economia e delle finanze					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
RIFINANZIAMENTI					
DLG n. 1 / 2018 art. 45 "**Fondo regionale protezione civile**" (*) - (Cap-pg: 7094/1) - (*Variazione permanente*)	LV	-	-	-	-
	Rif.	**-**	**-**	**20,0**	**20,0**

Casa e assetto urbanistico

La Missione 19 del MEF "Casa e assetto urbanistico", che si compone dell'unico **Programma 19.1**, a **BLV 2027** reca uno stanziamento di competenza pari a **293 milioni** di euro. Tale importo **non viene modificato** dal disegno di legge in esame.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
	Missione/Programma	2026		2027					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*		DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	*Variazioni a.23 c. 3 lett b)*			
13	**Casa e assetto urbanistico (19)**	**282,8**	**282,8**	**293,0**	**-**	**-**	**293,0**	**-**	**293,0**
13.1	Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	282,8	282,8	293,0	-	-	293,0	-	293,0